Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

Num. 150

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | *Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento* | L. 42 | 22 | 12 |
| Roma e per le Provincie del Regno | | » 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » 58 | 31 | 17 |

Firenze, Venerdì 2 Giugno

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Francia | *Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento* | L. 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria, Germ. | | » 112 | 60 | 35 |
| Id. | per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | » 82 | 44 | 24 |


## PARTE UFFICIALE

*Il Num. 245 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 aggiunto, colla legge 28 agosto 1870, n. 5858, alla Convenzione stipulata addì 30 settembre 1868 colla Società delle ferrovie romane, in ordine alla retrocessione al Governo della ferrovia da Massa al confine francese lungo il litorale ligure colla diramazione da Avenza a Carrara, ed all'acquisto per parte del Governo della linea di ferrovia da Firenze a Massa per Pistoia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'annesso regolamento, visto dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, per l'esecuzione degli articoli 18 e 19 aggiunti alla convenzione 30 settembre 1868 colla Società delle ferrovie romane dalla legge di approvazione della medesima in data 28 agosto 1870, n. 5858, non che dell'articolo 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1866, intorno all'efficace sindacato della Società predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione del disposto degli articoli 18, 19 e 20, aggiunti con l'articolo 1° della legge 28 agosto 1870, n° 5858, alla convenzione del 30 settembre 1868, stipulata fra il Governo e la Società delle ferrovie romane.*

### TITOLO I.
### Pagamenti da farsi dal Governo per conto della Società.

Art. 1. I pagamenti delle somme dovute dal Governo alla Società delle ferrovie romane, a senso degli articoli 4, 6 e 9 della convenzione 30 settembre 1868, modificata ed approvata colla legge 28 agosto 1870, n° 5858, avranno luogo per mezzo di mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici, o da quello delle finanze, in relazione alle somme stanziate per questo oggetto nei rispettivi bilanci.

Art. 2. Tostochè si potrà far luogo al pagamento delle prime due rate dei 35 milioni di cui all'articolo 6 e dei 10 milioni di cui all'art. 4 di detta convenzione, sarà provveduto a regolare il pagamento degli undici milioni, che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia anticipò alla Società delle ferrovie romane in eseguimento dell'articolo 14 della convenzione 4 gennaio 1869, approvata con la legge 28 agosto 1870, n° 5857.

Il pagamento della detta somma di 11 milioni, e dell'aggio sull'oro che risulterà doversi abbuonare dalla Società delle ferrovie romane in aumento alla somma stessa, sarà effettuato mediante la spedizione di mandato in capo alla Società delle ferrovie romane, pagabile con quietanza del Tesoriere centrale del Regno sul capitolo 101*ter* del bilancio passivo pel 1870 del Ministero dei lavori pubblici.

Il rimborso degli interessi relativi alla suddetta anticipazione avrà luogo all'epoca in cui saranno regolati gli interessi dovuti dal Governo alla Società delle ferrovie romane, sulla sovra indicata somma di 45 milioni di lire.

All'appoggio del suddetto mandato saranno unite le dichiarazioni della Società delle ferrovie romane, da cui risulti del ricevimento della suddetta somma di lire undici milioni in oro e della somma da abbuonare per l'aggio sull'oro.

Sull'ammontare delle prime due rate di cui sopra il Governo si rimborserà altresì del suo credito verso la Società per la linea Asciano-Grosseto e delle annualità scadute sul suo credito per la linea Maremmana.

Art. 3. Agli stabilimenti di credito che hanno stipulata la convenzione 6 marzo 1869, ed a quelli fra i creditori compresi nell'allegato 3° della precitata legge 28 agosto 1870 che avessero speciale ipoteca sulle ferrovie romane, la Società rilascierà per le somme rispettivamente loro dovute sui di lei crediti verso il Governo, e nei limiti dei crediti stessi e delle loro scadenze, apposite delegazioni sul Ministero delle finanze, secondo il modulo annesso al presente regolamento.

Art. 4. La Società non potrà rilasciare le dette delegazioni se non dopo che sia seguita la liquidazione del debito galleggiante della Società, colla precisa determinazione dei crediti di cui al precedente articolo 3°.

La detta liquidazione dovrà essere operata coll'intervento del delegato del Governo presso la Società.

Il visto del Ministro delle finanze per ricognizione del credito non potrà essere apposto sulle delegazioni, se non sia fatta anche la consegnazione delle carte contabili, che alla scadenza dei pagamenti dovranno, insieme alle delegazioni, essere poste a corredo dei mandati di pagamento.

Art. 5. Le delegazioni suddette saranno dalla Società trasmesse al Ministero delle finanze, il quale, verificato l'adempimento delle condizioni più sopra espresse, porrà sulle medesime il visto per ricognizione del credito, e, dopo averne preso nota nei propri registri, le restituirà alla Società per essere rimesse agli aventi diritto colle norme seguenti:

*a*) Agli stabilimenti di credito, contro il contemporaneo ritiro delle 260 mila obbligazioni da essi ritenute in deposito per garanzia, al qual effetto la consegna delle delegazioni agli stabilimenti suddetti per parte della Società e delle obbligazioni alla Società per parte degli stabilimenti medesimi sarà fatta dai rispettivi rappresentanti in Firenze con intervento di un rappresentante del Ministero delle finanze, il quale rimetterà le delegazioni alla Società per essere consegnate agli stabilimenti all'atto del deposito delle obbligazioni, che sarà fatto per cura della Società stessa nella Cassa dei depositi e prestiti, giusta quanto è stabilito nell'articolo 18 aggiunto alla convenzione dall'art. 1 della legge 28 agosto 1870, n. 5858, e per gli effetti di cui nella legge medesima.

Tanto le spese del trasporto delle obbligazioni alla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze, quanto i diritti di deposito s'intendono a carico della Società delle ferrovie romane.

*b*) Ai creditori ipotecarii contemporaneamente alla stipulazione, in presenza di un delegato governativo, dell'atto di consenso alla cancellazione dell'ipoteca, o contro la consegna della copia autentica dell'atto di consenso che fosse già stato prestato alla detta cancellazione.

Tutte le spese relative alla cancellazione delle ipoteche saranno a carico della Società.

Art. 6. Quando emerga il caso in cui si trovi conveniente di alienare tutte o parte delle 260 mila obbligazioni ritenute in deposito alle condizioni previste dal detto articolo 18, il Ministero delle finanze, inteso quello dei lavori pubblici, d'accordo con la Società, provvederà mediante decreto ministeriale al ritiro dalla Cassa dei depositi e prestiti di quella parte di obbligazioni che debbonsi alienare, facendone poi versare l'importo ricavato nelle casse dello Stato a credito della Società e in diminuzione del suo debito verso il Governo.

Art. 7. I mandati pel pagamento delle suddette delegazioni saranno emessi sulle tesorerie dello Stato dal Ministero dei lavori pubblici o da quello delle finanze, secondochè i fondi sieno stanziati nell'uno o nell'altro bilancio.

I mandati saranno spediti a favore della Società delle Ferrovie Romane e per essa ai creditori, a cui favore furono emesse le delegazioni, e pagabili verso quietanza dei creditori o dei loro aventi causa.

Essi debbono essere spediti abbastanza in tempo, affinchè si trovino in tesoreria almeno la sera del giorno precedente a quello in cui scade il pagamento delle delegazioni.

Il pagamento dei mandati deve effettuarsi verso consegna delle delegazioni debitamente quietanzate dai creditori o dai loro aventi causa.

Le delegazioni quitanzate saranno unite ai mandati pagati.

Art. 8. Per il pagamento degli altri creditori il Governo rilascierà, nei limiti delle somme dovute alla Società e delle relative scadenze, sopra apposite richieste della Società stessa, corredate dei documenti giustificativi del credito, e vidimate dal Regio Commissario straordinario, gli occorrenti mandati sulla tesoreria dello Stato a favore della Società, e per essa dei creditori medesimi.

Pei pagamenti che il Governo dovesse fare alla Società, nei limiti suddetti, in rimborso delle somme già da essa corrisposte direttamente ai creditori contemplati nell'allegato 3° della legge 28 agosto 1870, la Società stessa dovrà consegnare al Governo le carte contabili giustificanti il pagamento di dette somme e le ricevute dei creditori dimessi.

Nello intento però di assicurare l'impiego di queste somme nel servizio dei semestri scaduti delle obbligazioni non garantite, il Governo provvederà ai detti pagamenti, dietro richieste della Società, mediante mandati emessi in capo alla medesima e per essa degli stabilimenti di credito che, col consenso del Governo, saranno incaricati di servire gli interessi delle dette obbligazioni, a condizione che qualunque spesa potesse occorrere dovrà rimanere a carico della Società.

In questi mandati dovrà espressamente essere indicato che il relativo ammontare, posto a disposizione dello stabilimento, dovrà essere esclusivamente impiegato nel pagamento degli accennati interessi.

Art. 9. Per far luogo al pagamento dei quattro milioni, che, a mente dell'articolo 3 della transazione 26 aprile 1869, stipulata colla Società in eseguimento degli articoli 2 e 3 della convenzione 30 settembre 1868, dovranno essere erogate coi relativi interessi nel pagamento di lavori e provviste in servizio delle linee sociali, la Società dovrà presentare, col mezzo dell'ufficio di delegazione, al Ministero dei Lavori Pubblici appositi progetti, giustificando la necessità ed urgenza delle opere e provviste da lei proposte, e l'impossibilità di sopperire alle relative spese coi fondi ordinari.

Esaminati tali progetti, il Ministero dei Lavori Pubblici sceglierà fra le opere e provviste proposte dalla Società quelle che, a giudizio suo, meriteranno la preferenza, ovvero determinerà d'ufficio quegli altri lavori od acquisti che reputerà più convenienti nell'interesse del pubblico servizio.

In seguito alla decisione del Ministero la Società dovrà presentare i capitolati o progetti di contratto da approvarsi nelle forme stabilite col titolo 3 del presente regolamento.

Art. 10. I pagamenti dell'importare dei detti lavori e provviste non avranno luogo che in seguito a presentazione di certificati constatanti la regolare esecuzione delle opere e provviste medesime e vidimati dal funzionario del Governo che sarà specialmente incaricato della loro sorveglianza.

### TITOLO II.
### Pagamento delle sovvenzioni chilometriche.

Art. 11. Il pagamento delle sovvenzioni chilometriche alla Società sarà effettuato nel modo stabilito dall'articolo 21 della convenzione (allegato *A* della legge 14 maggio 1865), mediante presentazione per parte della Società stessa di apposito conto corredato degli stati mensili dei prodotti, distinti per stazione e per ramo di trasporti.

Art. 12. Per regolare la parte della sovvenzione chilometrica dovuta alla Società alla scadenza del primo semestre di ogni anno, si prenderanno per base:

1° Il prodotto accertato dei primi quattro mesi dell'anno stesso, quale risulterà dagli stati dei detti mesi da unirsi al conto semestrale;

2° Il prodotto presuntivo degli altri due mesi, calcolato in ragione della metà di quello accertato nei quattro mesi antecedenti;

3° L'ammontare semestrale degl'introiti indiretti di cui all'articolo 15.

Alla scadenza dell'anno la Società dovrà presentare gli stati dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, nonchè quello semestrale di cui all'articolo 15, insieme al conto provvisorio della sovvenzione annuale, in cui figureranno i prodotti accertati dei primi dieci mesi dell'anno, coll'aggiunta di un quinto di essi come prodotto presuntivo dei mesi di novembre e dicembre.

In base di tale conto il Governo pagherà alla Società la parte della sovvenzione chilometrica annuale che le risulterà dovuta, tenendo calcolo dell'abbuonconto pagatole pel primo semestre.

Art. 13. Compilati gli stati dei mesi di novembre e dicembre, la Società dovrà presentare il conto definitivo dell'anno, ed in base al medesimo il Governo pagherà, previe le debite verificazioni complementari di qualsivoglia ramo di prodotto, la somma dovuta alla Società a saldo della sovvenzione chilometrica.

Art. 14. Gli stati mensili, di cui sopra, non potranno servire di titolo pel pagamento della sovvenzione chilometrica, se non saranno stati preventivamente riconosciuti conformi ai risultamenti dei registri della Società dai funzionari del Governo, incaricati del controllo dei proventi, e se non ne porteranno la firma in segno di parificazione.

Art. 15. I prodotti indiretti, cioè quelli derivanti da pigioni di locali, dal taglio di erbe e di siepi, e tutti gli altri introiti, detti *fuori traffico*, figureranno in apposito stato semestrale da verificarsi dai funzionari del Governo a norma del precedente articolo.

Il conto del secondo semestre comprenderà eziandio le somme riscosse per eccedenze di tassa, sotto deduzione dei rimborsi effettuati per tale titolo durante l'anno.

Saranno pure dedotti dall'attivo del suddetto conto gli abbuoni accordati ai contabili per errori di tassazione a danno della Società, tuttavolta però che i detti abbuoni siano stati riconosciuti necessari ed ammissibili dall'ufficio di delegazione.

Art. 16. I moduli degli stati mensili dei prodotti e quelli dei conti provvisorii e definitivi delle sovvenzioni chilometriche, di cui agli articoli 11 a 15, saranno stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Società.

Pel pagamento delle garanzie che potranno competere alla Società per le linee già pontificie e non contemplate nella convenzione approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279, la Società stessa dovrà presentare, oltre ai conti dei prodotti, quegli altri documenti giustificativi che saranno richiesti dal Governo.

### TITOLO III.
### Sorveglianza straordinaria.
*Disposizioni generali.*

Art. 17. La sorveglianza straordinaria riservata al Governo dagli articoli 24 e 25 della Convenzione approvata col decreto legislativo in data 11 ottobre 1866 sarà esercitata per mezzo dei delegati speciali nominati dal Governo in base all'organico stabilito col Regio decreto 11 agosto 1870 ed a norma delle seguenti istruzioni.

Art. 18. Questa sorveglianza straordinaria è affatto indipendente da quella dell'esercizio affidata al Regio commissario tecnico, in forza dei regolamenti in vigore pel sindacato e la sorveglianza dell'esercizio di tutte le ferrovie del Regno.

## APPENDICE

(35)

## L'EREDE DI MOULTRY

(VERSIONE DAL TEDESCO)

(*Continuazione* — Vedi il numero 149)

### CAPITOLO XLI.

La partenza di sir Bernardo da Moultry fu causa di un totale cambiamento nel contegno di Augusto Raymond. Bentosto a Laura non apparve più sciocco, ma spiritoso e gentile, e non erano ancora passati quindici giorni, ch'essa credette di esserne innamorata alla follia. Lady Alice avvertì la nascente passione di sua figlia con interna soddisfazione, poichè dipendeva da quella la riuscita di un nuovo suo piano. Essa pensava, ed a ragione, che sir Bernardo non le avrebbe mai perdonato i suoi falli, e non avrebbe mancato di trarne vendetta privandola, nel caso di morte, di qualsiasi parte d'eredità.

Col procacciar quindi a suo nipote una moglie ricca, a Laura un marito giovane e bello, mirava ad accaparrarsi la loro gratitudine.

Questo scaltro progetto, oltre all'inclinazione di Laura per Augusto, era favorito anche dall'invidia che lady Musgrave portava a sua sorella.

Mentre Maria era la moglie di un Pari, essa non era che la vedova di un semplice barone. Il vecchio lord Raymond non poteva vivere a lungo, epperò il matrimonio col di lui erede doveva porla tosto allo stesso livello di lady Cheverly.

Lady Alice, pur fingendo riluttanza spingeva sottomano, con ogni mezzo, alla conclusione dello sperato matrimonio.

Mentre a Moultry si preparano nuovi avvenimenti, seguiremo sir Bernardo e suo nipote Edoardo, a Londra.

Il barone era troppo avveduto per non scorgere nel fatto della compra della casa in Oxford-street un tiro nemico. Stava ruminando tra sè e sè intorno al probabile autore di questo contrattempo, quando fu annunziato il custode dell'Ospizio di Wicksal, che entrò inchinandosi profondamente.

— Ebbene! — gridò sir Bernardo allorchè lo vide entrare — e il prigioniero?

— È ben custodito — rispose Skillet. — Non abbiate alcun timore, sir Bernardo, Goring è vigile come un mastino.

— Avete saputo qualche cosa?

— Non ancora. Il fabbro è ostinato, e non potendo noi far uso che di parole...

— Volete dire?...

— Se voi lo permetteste si potrebbe interrogarlo in altro modo.

— Rifletterò — rispose il barone — non v'è fretta. Prima di tutto la casa. L'avete sorvegliata come vi avevo raccomandato?

— Appuntino.

— Ebbene?

— Il risultato è soddisfacente; ma non volendo voi che si ricorra a mezzi violenti..... Ogni notte fra le undici e le dodici la vecchia, che è rimasta in casa, lascia entrare un uomo.

— Di quale aspetto? — chiese ansioso sir Bernardo. — È giovane o vecchio? Com'è vestito?

— È difficile il dirlo — rispose Skillet — egli è sempre intabarrato, ma alle movenze io lo giudico giovine.

— Non vi sembra che rassomigli a mio nipote?

— No... no... vostro nipote è assai più alto di colui. Ma c'è modo di venirne a capo... Ho trovato il mezzo di penetrare in casa.

— Sì... e come? — esclamò il barone.

— Ho preso a pigione nella casa vicina una stanza la cui finestra dà sul tetto della nostra. Mi par dunque che si potrà agevolmente penetrare in questa e visitarla.

— Benissimo — disse sir Bernardo.

— Però — seguitò Skillet — la visita della casa bisogna farla di giorno, quando l'uomo è assente. Se fossi scoperto non avrei a fare che colla vecchia, e questa — aggiunse con gesto espressivo — è facile ridurla al silenzio.

— Ciò si deve possibilmente evitare — disse il barone — perchè non s'abbia a mettere di mezzo la polizia.

Lo stesso dì in cui avveniva questo colloquio fra il barone e Humfrey Skillet, Cis e suo marito arrivarono a Londra. Appena ricevuta la lettera della loro benefattrice s'affrettarono ad obbedire alla chiamata.

— Ebbene Cis — disse lady Cheverly, mentre Gill e sua moglie se ne stavano imbarazzati e timidi al suo cospetto — che portate di nuovo dal Cornwall?

— Se i nostri vicini avessero saputo che noi si veniva a Londra — rispose Cis — nessuno avrebbe mancato d'incaricarmi di portarle mille benedizioni.

— Sono dunque contenti?

— Contentissimi! — rispose con entusiasmo il montanaro. — Penswick è divenuto un villaggio florido; adesso tutti lavorano, son contenti, e non hanno timore di essere scacciati come ai tempi di sir Bernardo.

— Zitto! — interruppe Maria — sapete che sir Bernardo è mio padre.

— Oh! Milady, non si dice di lui, ma il Kepen era un birbo.

— Ho bisogno — riprese Maria — di due persone, sulle quali poter contare, per un'importante incarico, ed ho pensato a voi altri.

— E a chi mai poteva pensare? esclamò Cis orgogliosa della fiducia che le era dimostrata. Non le siamo noi debitori di tutto?

— L'incarico è assai delicato — continuava Maria — e ci è d'uopo di molta prudenza e longanimità. E forse non sarà senza pericolo.

— Abbiamo la legge dalla nostra? — chiese Gill.

— Questo sì.

— Dunque il pericolo non monta — concluse il montanaro.

Maria disse loro come dovessero recarsi ad abitare nella casa di Oxford-street; badando a non mai abbandonarla tutti e due in un tempo, negarne l'ingresso a tutti, e soprattutto invigilare la sorella del fabbro.

L'istesso giorno il montanaro e sua moglie presero possesso della loro nuova abitazione, e, secondo le istruzioni avute, evitarono con tanta cura d'esser avvertiti dal vicinato, che nessuno sospettò mai la loro presenza. Una settimana trascorse senza che nulla accadesse di straordinario. Solo Collin Craw vi andava ogni giorno, per riferirne poi ad Edoardo, il quale era convinto che lo scrigno fosse nascosto in qualche angolo della casa.

— Sarà nascosto nel grosso di qualche parete — osservò Gill — quando Collin gli partecipò l'opinione di Edoardo. — Noi abbiamo frugato in bottega, in cantina, e nei laboratorii, ma senza costrutto.

Gill propose di frugare il piano superiore; e appena Bab, che dormiva in cucina, fu coricata Gill e Collin si posero all'opera, mentre Cis ritiravasi nella sua camera posta sotto il tetto, ed attigua alla soffitta in cui il fabbro teneva gli arnesi della professione.

Quando Cis aprì la porta, un colpo di vento le spense la lampada. Si studiò di supplirvi col chiaro di luna, che batteva limpidissima ed entrò nella camera: cominciava già a svestirsi, allorchè un'ombra sul pavimento attirò la sua attenzione, e sollevando gli occhi scorse il corpo di un uomo che scivolando dal tetto accennava ed entrar per la finestra. Ratta come un baleno Cis si nascose dietro il letto, e stette osservando.

La finestra era munita d'inferriata, ma l'uomo mostrò di non farne caso; trasse un fazzoletto e lo avvolse intorno alla mano destra. Cis che lo seguiva attentamente degli occhi intravvide la possibilità di farlo prigioniero, poichè appena fosse entrato ella non aveva che a uscire dalla porta che si trovava presso il letto e chiamare suo marito e Collin che sarebbero riusciti facilmente a impadronirsene. Ma essa stessa mandò a monte questo suo piano poichè scorgendo la faccia dell'invasore non potè trattenere un grido. L'uomo scomparve rapidamente. Cis discese nel laboratorio e ne informò il marito e Collin.

— Peccato — sclamò questi!

— Oh dove avevi la testa? — disse alla sua volta il marito.

— Dove avresti tu avuto la tua — rispose Cis — se avesti veduto il volto di colui.

— Chi era dunque?

— Humfrey Skillet.

Questo nome fece trasalire Collin che, presa una lanterna, seguito da Gill, salì tosto alla camera di Cis, e di là sul tetto, frugando dappertutto e battendo alle finestre delle due case confinanti. Ma nulla riuscirono a scoprire.

Humfrey li vide passare davanti la finestra della sua stanza nella quale era entrato precipitosamente. Convintosi così che l'abitazione del fabbro era sempre guardata, la mattina vegnente pagò la pigione e si recò al palazzo di sir Bernardo, cui raccontò l'accaduto dicendo per conclusione:

— Io non posso più far nulla. Contro due io non mi ci posso mettere.

— Perchè siete un vile! — gridò il barone.

— Qui non c'entra la viltà o il coraggio. Sono stato riconosciuto, mi capite? Due uomini mi cercarono su per i tetti più di mezz'ora.

— Siete certo di averli veduti?

— Certissimo.

— Sta bene.... allora potete ritornarvene a casa poichè il mio piano essendo scoperto, per voi non c'è più nulla da fare qui a Londra. Fra otto a quindici giorni verrò io là, e allora decideremo. Il vostro amico ha preso alloggio nella casa dei Cacciatori come ho ordinato?

— Già da otto giorni, sir Bernardo.

— Bene... anch'esso fino al mio ritorno non avrà da far alt o.

Detto questo il barone pose in mano al furfante una borsa ben fornita e lo congedò. La stessa sera il custode era già in viaggio per Wicksal.

(*Continua*)

Però, in quanto riguarda l'intervento del Governo nella collaudazione delle provviste, il quale avrà luogo soltanto durante il tempo della suddetta sorveglianza straordinaria, il Governo si servirà dell'opera del commissario tecnico per l'esercizio, in luogo di delegati speciali.

Art. 19. Il commissario straordinario, nominato a termini del detto organico, è il capo dell'ufficio di delegazione, e rappresenta il Governo presso la Società per tutto ciò che riguarda la sorveglianza straordinaria ed i pagamenti a cui si riferisce il titolo I del presente regolamento.

Egli firma la corrispondenza dell'uffizio di delegazione colla Società e col Ministero dei lavori pubblici.

Il detto Ministero indicherà alla Società il funzionario da esso incaricato di fare le veci del commissario straordinario, in caso di sua assenza od impedimento, sì per l'intervento alle adunanze del Consiglio, come per l'andamento ordinario dell'uffizio di delegazione.

Art. 20. La Società è tenuta a far riconoscere dal personale dell'amministrazione centrale e dai capi di servizio il commissario straordinario e gl'impiegati dell'uffizio di delegazione, disponendo affinchè siano al commissario medesimo, od a quell'impiegato della delegazione che fosse da lui in singoli casi designato, forniti tutti quegli schiarimenti verbali di cui potesse abbisognare per l'esercizio della suddetta sorveglianza.

Gli atti e documenti saranno comunicati all'uffizio di delegazione soltanto dal direttore della Società o per espresso suo ordine.

Art. 21. Oltre al rimborso degli stipendi ed emolumenti del personale dell'uffizio di delegazione nei limiti del precitato regio decreto 11 agosto 1870, salve le varianti da concordarsi colla Società, questa dovrà fornire gratuitamente al detto uffizio un conveniente locale nel fabbricato della Direzione sociale, provvedendo al suo ammobigliamento, illuminazione e riscaldamento, ed alle spese degli oggetti di cancelleria.

Art. 22. L'uffizio di delegazione ha per incumbenza di vegliare:

a) Che non vengano, senza esplicita autorizzazione del Governo, contratti dalla Società mutui o prestiti sotto qualunque forma, o mediante qualsiasi emissione di titoli, e non siano contratti altri debiti o fatte altre spese che non si riferiscano alla ordinaria amministrazione della Società;

b) Che l'amministrazione ordinaria abbia luogo economicamente, secondo le strette esigenze dell'esercizio e delle costruzioni;

c) Che il pagamento delle spese abbia luogo regolarmente secondo gli obblighi che incombono alla Società.

Art. 23. Il commissario dovrà assistere a tutte le sedute del Consiglio amministrativo; epperciò egli dovrà esserne avvisato mediante invito da trasmettersi tre giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali basterà il preavviso di un giorno.

Quest'invito sarà corredato dell'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza, e la Società dovrà, quando ne fosse richiesta, mettere immediatamente a disposizione dell'uffizio di delegazione tutti i documenti relativi ai detti affari.

Art. 24. Il commissario avrà facoltà di fare nel seno del Consiglio tutte quelle osservazioni che stimerà necessarie sulle proposte in discussione.

Ogniqualvolta ne abbia speciale incarico dal Governo, il commissario dovrà promuovere le deliberazioni del Consiglio su qualche affare, dandone avviso cinque giorni prima alla Direzione sociale con memoria motivata.

Art. 25 Le deliberazioni del Consiglio non saranno esecutorie, se alle sedute del Consiglio stesso non sarà stato invitato il commissario nel modo e nel termine di cui all'articolo 23, o se egli vi farà opposizione a termini dell'articolo 24 della convenzione 11 ottobre 1866.

Art. 26. Quando il commissario creda di dover sospendere l'esecuzione di qualche deliberazione del Consiglio, ne farà, seduta stante, la dichiarazione da inserirsi nel processo verbale.

In questo caso la Direzione sociale dovrà comunicare al commissario straordinario un estratto della deliberazione del Consiglio alla quale avrà fatto opposizione, unendovi i relativi documenti.

Il commissario ne riferirà sollecitamente al Ministero, il quale dichiarerà se intenda o no d'impedire definitivamente l'esecuzione della deliberazione del Consiglio.

Questa dichiarazione dovrà aver luogo nel termine di tre giorni successivi a quello dell'effettiva consegna della suddetta comunicazione all'uffizio di delegazione. Non sono compresi nel mentovato termine il giorno della consegna e quello della scadenza.

*Bilancio preventivo.*

Art. 27. Il bilancio preventivo delle spese e delle entrate dovrà essere dalla Società comunicato, insieme coi necessari documenti giustificativi, all'ufficio di delegazione, almeno un mese prima di essere sottoposto al Consiglio di amministrazione.

Art. 28. Nella compilazione del bilancio preventivo la Società dovrà curare:

1° Che le spese ordinarie dell'amministrazione siano contenute nei più ristretti limiti compatibili con un buono esercizio;

2° Che vengano evitate le spese la cui necessità od urgenza non siano sufficientemente giustificate;

3° Che siano anteposte le spese il cui ritardo potesse nuocere allo sviluppo dei prodotti;

4° Che tutte le spese concorrano ad assicurare il miglior andamento dell'esercizio affidato alla Società.

Art. 29. Nel caso che le spese proposte nel bilancio preventivo sembrino soverchie od inopportune, l'ufficio di delegazione farà le sue osservazioni alla Direzione sociale, richiedendola di ridurre le spese che gli sembrassero eccessive, di radiare quelle che ritenesse superflue, e d'inscrivervi quelle altre spese di cui fosse riconosciuto il bisogno nell'interesse del servizio.

Art. 30. Ricevute le risposte della Società alle osservazioni fatte sul progetto del bilancio preventivo e dopo che il medesimo sarà stato discusso e stabilito dal Consiglio d'amministrazione, l'ufficio di delegazione lo trasmetterà, con motivato rapporto, al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione richiesta dal primo paragrafo dell'articolo 66 degli statuti.

Art. 31. Qualunque spesa non prevista nel bilancio approvato, come pure qualunque variazione del bilancio medesimo, non potrà essere fatta senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Le relative proposte dovranno essere comunicate con tutti i documenti giustificativi all'uffizio di delegazione, il quale le sottoporrà col suo parere alle deliberazioni del Ministero.

È lasciata facoltà al Consiglio d'amministrazione di operare inversioni di fondi da un articolo ad altro di uno stesso capitolo nella parte del bilancio che riguarda l'esercizio, ogni volta che le inversioni siano riconosciute ammissibili dall'ufficio di delegazione.

L'approvazione del bilancio preventivo, di cui all'art. 30, e l'autorizzazione delle varianti al medesimo avranno luogo per parte del Ministero dei lavori pubblici, dopo sentite le osservazioni del Ministero delle finanze in quanto riguarda i crediti dello Stato verso la Società.

*Capitolati e contratti.*

Art. 32. La Direzione sociale dovrà comunicare all'ufficio di delegazione, prima di sottoporli all'approvazione del Consiglio, tutti i progetti dei capitolati e dei contratti per lavori o per provviste relative all'esercizio quando riguardano il materiale fisso od il materiale mobile ed i combustibili per la trazione, e quei contratti per altri lavori o provviste che oltrepassano la somma di lire 4000.

Art. 33. Ricevute le comunicazioni prescritte dall'antecedente articolo, l'ufficio di delegazione si accerterà che i capitolati siano formulati in modo da assicurare la provvista di oggetti di buona qualità ed appropriati ai bisogni del servizio e da non escludere o da rendere troppo difficile la concorrenza dell'appalto.

Quando si tratti di capitolati o contratti per lavori di manutenzione o per provviste di materiale fisso o mobile e di combustibili per la trazione, l'ufficio di delegazione dovrà comunicarli colle sue osservazioni sulla parte amministrativa al Ministero dei lavori pubblici per le sue deliberazioni.

Art. 34. I progetti di cui sopra non saranno presentati al Consiglio di amministrazione se non dopo che l'ufficio di delegazione li abbia restituiti colle sue osservazioni e con quelle del Ministero quando ne sia il caso.

Questa restituzione colle relative osservazioni sarà fatta nel termine di tre giorni, computabili dall'invio, se trattasi di progetti per cui non occorrano, a senso del precedente articolo, le preventive deliberazioni del Ministero.

Art. 35. Qualora il Consiglio d'amministrazione approvasse un contratto od un capitolato, nonostante le osservazioni in contrario dell'ufficio di delegazione o del Ministero, dovrà il commissario sospenderne l'esecuzione e riferirne al Ministero a termini dell'art. 26.

Affinchè questa sospensione non possa dar luogo a contestazioni o pretese pel fatto dell'altra parte che ha stipulato il contratto colla Società, dovrà negli avvisi d'asta, o nei capitolati, o negli stessi singoli contratti, essere espressamente dichiarato che il relativo trattato non potrà avere effetto quando non sia vidimato dall'ufficio di delegazione.

Art. 36. La Direzione sociale è obbligata a trasmettere all'ufficio di delegazione, nel termine di otto giorni dalla data della stipulazione dei contratti di qualunque specie, una copia dei medesimi, certificata conforme dal direttore generale della Società o da chi ne facesse le veci.

Art. 37. La Direzione sociale dovrà avvertire il commissario tecnico per l'esercizio della riunioni della Commissione di collaudo, affinchè possa intervenirvi personalmente, o col mezzo di sottocommissari, per accertarsi che le provviste eseguite corrispondono alle condizioni dei contratti, tanto per la loro qualità, quanto per la loro quantità, e che i prezzi delle provviste fatte ad economia siano convenienti.

Il verbale di collaudo dovrà essere sottoscritto dal Regio commissario tecnico o dal sottocommissario colle sue osservazioni, ove ne sia il caso.

*Pagamento delle spese.*

Art. 38. La Direzione sociale trasmetterà ogni sera all'uffizio di delegazione l'elenco dei mandati di pagamento emessi nella giornata, dal quale consti:

a) La somma da pagarsi;

b) Il nome del percipiente;

c) I motivi del pagamento.

Salvo casi d'urgenza i mandati emessi nella giornata non saranno esigibili presso la cassa sociale che dopo il mezzogiorno del dì successivo.

Art. 39. L'uffizio di delegazione potrà sempre richiedere comunicazione dei mandati e dei relativi titoli giustificativi per poterli esaminare.

Art. 40. Occorrendo osservazioni su qualche mandato, l'uffizio di delegazione avrà diritto di sospenderne il pagamento finchè gli siano date le spiegazioni necessarie e vengano riparate le irregolarità rilevate nel medesimo.

L'uffizio di delegazione dovrà pronunziarsi sull'ammissibilità dei mandati entro tre giorni computabili dall'invio dei mandati medesimi, modificati o giustificati colle spiegazioni richieste.

Art. 41. Qualora, anche dopo il pagamento, l'ufficio di delegazione rilevi qualche irregolarità nei mandati spediti, la notificherà alla Direzione sociale affinchè provveda al riguardo, e nei casi gravi ne riferirà al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 42. I pagamenti da farsi col mezzo di buoni, delegazioni o simili sulla cassa delle ferrovie dipendenti dalla Direzione di Roma, finchè non sia unificata intieramente l'Amministrazione sociale, come pure quegli altri pagamenti che occorra di fare prima della spedizione del regolare mandato per parte della ragioneria generale della Società, dovranno essere preventivamente notificate all'ufficio di delegazione colla comunicazione dei relativi titoli giustificativi.

L'uffizio stesso potrà sospendere l'ordine di tali pagamenti, qualora li riconosca irregolari; e, in caso di dissenso fra l'ufficio e la Società deciderà il Ministero dei lavori pubblici, a cui sarà fatto un particolarizzato rapporto sull'oggetto del pagamento e sulla quistione a cui esso ha dato luogo.

*Riscontro degli introiti.*

Art. 43. Finchè dura la sorveglianza straordinaria il Ministero dei lavori pubblici potrà valersi dell'opera dell'ufficio di delegazione invece di quella del commissariato dell'esercizio pel riscontro degli introiti e per la ricognizione degli stati da unirsi al conto della sovvenzione chilometrica, giusta il disposto del titolo II del presente regolamento.

Ove il detto Ministero intenda di usare di questa facoltà, ne renderà avvisata la Direzione sociale.

Art. 44. La Società dovrà dare visione agli incaricati del riscontro degl'introiti di tutti i documenti, in base dei quali essa procede alla liquidazione giornaliera della contabilità dei proventi.

*Comunicazioni diverse.*

Art. 45. Oltre ai documenti ed atti indicati nei precedenti articoli di questo regolamento, saranno dalla Direzione sociale trasmessi all'ufficio di delegazione, nei termini infra stabiliti:

a) I regolamenti, le istruzioni, gli ordini di servizio e gli altri atti pubblicati dalla Direzione sociale o dai capi di servizio (entro due giorni dalla loro pubblicazione);

b) La situazione mensile delle scritture per bilancio, ossia la nota dei saldi debitori e creditori dei vari conti intestati nel libro mastro della Società (tre mesi dopo la scadenza del mese a cui la situazione si riferisce);

c) La nota dei versamenti fatti dalle stazioni alla cassa sociale entro cinque giorni da quello a cui si riferiscono;

d) La nota settimanale degli introiti e dei pagamenti fatti dal cassiere centrale e dai cassieri secondari, coll'indicazione del saldo precedente e di quello risultante dal conto della settimana (entro tre giorni dalla scadenza della settimana a cui il conto si riferisce);

e) L'elenco settimanale delle cedole pagate sulle azioni e sulle obbligazioni, distinte per serie e per semestre, coll'indicazione delle casse da cui furono pagate (entro tre giorni, come sopra);

f) Un prospetto mensile per grandi categorie dei materiali *entrati* nei magazzini, con indicazione delle case fornitrici e dei materiali *usciti*, cioè rimessi ai diversi servizi (entro il mese immediatamente successivo a quello a cui si riferisce il prospetto);

g) Un prospetto mensile a grandi categorie dei materiali ricevuti da ognuno dei singoli servizi, compreso quello delle officine (entro quarantacinque giorni dal mese a cui si riferisce il prospetto),

h) Un sunto mensile dei lavori effettuati nelle officine e delle spese dei servizi di trazione e di manutenzione (entro quarantacinque giorni dal mese a cui il sunto si riferisce).

Questi documenti saranno compilati giusta moduli da concertarsi fra il Ministero dei lavori pubblici e la Direzione sociale, e saranno sottoscritti dai capiservizio e vidimati dal direttore generale.

Art. 46. Colla scorta dei suddetti documenti l'ufficio di delegazione compilerà un rapporto bimestrale sull'andamento amministrativo della Società, da trasmettersi al Ministero dei lavori pubblici, proponendo in detto rapporto tutti i miglioramenti da lui reputati necessari nell'interesse del servizio.

Art. 47. Le disposizioni contenute nel titolo 3° del presente regolamento, andranno in vigore il 1° aprile 1871, e da tale epoca s'intenderanno abrogate le attuali istruzioni per la sorveglianza straordinaria dell'Amministrazione sociale.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Visto, *il Ministro dei Lavori Pubblici*
CASTAGNOLA.

(*Modulo di delegazione*)

SOCIETÀ DELLE FERROVIE ROMANE

*Firenze, addì* .

Il signor Ministro delle Finanze del Regno d'Italia si compiacerà di tenere a disposizione ed all'ordine del signor . . . . . . . . . . . . . . alla scadenza del . . . . . . . . . . la somma di lire . . . . . . . . . . . . . pagabili allo stesso signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o suoi aventi causa, sopra il credito della Società delle ferrovie romane verso il Governo, risultante dagli articoli 4, 6 e 9 della convenzione 30 settembre 1868, e 18, 19 e 20 aggiunti alla convenzione stessa dalla legge 28 agosto 1870, n° 5858.

*Il Direttore Generale*

Visto per ricognizione del credito

*Firenze, addì*

*Il Ministro delle Finanze*

*Il N. 247 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 30 maggio ora scorso col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacanti i Collegi di Sala Consilina, n. 344, e di Ostiglia, n. 449.

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Collegi elettorali di Sala Consilina, n. 344, e di Ostiglia, n. 449, sono convocati pel giorno 25 corrente mese affinchè procedano alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 del successivo mese di luglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Distinta delle obbligazioni al portatore create con la legge 9 luglio 1850 (legge 4 agosto 1861, elenco *D*, n. 6) comprese nella 42ª estrazione che ha avuto luogo in Firenze il 31 maggio 1871.

*Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio* (in ordine d'estrazione).

Estratto I. — N. 14444 (quattordici mila quattrocento quarantaquattro), col premio di lire 33,330.

Estratto II. — N. 13404 (tredici mila quattrocento quattro), col premio di lire 10,000.

Estratto III. — N. 17246 (diciassette mila duecento quarantasei), col premio di lire 6,670.

Estratto IV. — N. 17518 (diciassette mila cinquecento diciotto), col premio di lire 5,260.

Estratto V. — N. 9030 (nove mila trenta), col premio di lire 940.

*Numeri delle 255 susseguenti obbligazioni estratte senza premio* (in ordine progressivo).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 66 | 79 | 199 | 237 | 295 | 345 | 357 |
| 510 | 757 | 865 | 944 | 1036 | 1040 | 1077 | 1235 |
| 1240 | 1258 | 1462 | 1589 | 1605 | 1724 | 1976 | 2038 |
| 2094 | 2120 | 2316 | 2370 | 2375 | 2633 | 2704 | 2756 |
| 2794 | 2801 | 2869 | 3035 | 3197 | 3257 | 3286 | 3340 |
| 3351 | 3418 | 3448 | 3485 | 3611 | 3732 | 3845 | 3900 |
| 3932 | 3959 | 4062 | 4151 | 4160 | 4253 | 4456 | 4476 |
| 4718 | 4746 | 4776 | 4836 | 4846 | 4856 | 4904 | 5000 |
| 5021 | 5032 | 5052 | 5125 | 5141 | 5235 | 5248 | 5279 |
| 5311 | 5312 | 5319 | 5343 | 5410 | 5447 | 5486 | 5621 |
| 5644 | 5692 | 5866 | 5908 | 5990 | 6058 | 6110 | 6177 |
| 6185 | 6207 | 6228 | 6543 | 6589 | 6592 | 6695 | 6707 |
| 6764 | 6800 | 6872 | 6881 | 6955 | 7077 | 7115 | 7167 |
| 7261 | 7335 | 7433 | 7439 | 7702 | 7726 | 7735 | 7790 |
| 7874 | 7881 | 7999 | 8004 | 8008 | 8038 | 8087 | 8121 |
| 8151 | 8161 | 8192 | 8275 | 8340 | 8441 | 8457 | 8594 |
| 8695 | 8793 | 8797 | 8822 | 8834 | 8837 | 8903 | 8957 |
| 8963 | 8995 | 9074 | 9087 | 9145 | 9245 | 9308 | 9403 |
| 9465 | 9625 | 9647 | 9703 | 9742 | 9754 | 10007 | 10095 |
| 10124 | 10181 | 10204 | 10269 | 10404 | 10552 | 10574 | 10693 |
| 10757 | 10840 | 10853 | 10902 | 10954 | 11119 | 11139 | 11269 |
| 11318 | 11320 | 11332 | 11456 | 11545 | 11591 | 11617 | 11702 |
| 11788 | 11795 | 11897 | 11919 | 12034 | 12192 | 12196 | 12223 |
| 12313 | 12460 | 12531 | 12601 | 13065 | 13082 | 13111 | 13165 |
| 13220 | 13256 | 13416 | 13422 | 13512 | 13639 | 13651 | 13674 |
| 13769 | 13856 | 13892 | 13909 | 13935 | 14118 | 14239 | 14361 |
| 14368 | 14414 | 14423 | 14429 | 14538 | 14551 | 14691 | 15005 |
| 15039 | 15153 | 15162 | 15215 | 15228 | 15249 | 15298 | 15507 |
| 15531 | 15582 | 15659 | 15797 | 15939 | 15990 | 16110 | 16177 |
| 16244 | 16271 | 16300 | 16331 | 16348 | 16407 | 16418 | 16675 |
| 16695 | 16724 | 16760 | 16780 | 16917 | 16994 | 17079 | 17088 |
| 17283 | 17478 | 17541 | 17581 | 17684 | 17690 | 17774 | |

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare a tutto luglio 1871 a beneficio dei proprietari, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime, in un coi premi assegnati alle cinque prime estratte, avrà luogo a cominciare dal 1° agosto 1871, mediante il deposito delle obbligazioni corredate delle cedole (vaglia) dei semestri posteriori a quello che scade al 31 luglio 1871 aventi i numeri dal 43 al 73.

*Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora rimborsate.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 329 | 395 | 408 | 409 | 452 | 574 | 587 |
| 664 | 668 | 673 | 679 | 725 | 787 | 902 | 1027 |
| 1145 | 1148 | 1170 | 1203 | 1227 | 1383 | 1528 | 1550 |
| 1743 | 1781 | 1811 | 1899 | 2009 | 2083 | 2145 | 2184 |
| 2201 | 2278 | 2323 | 2379 | 2459 | 2591 | 2700 | 2703 |
| 2738 | 2770 | 2807 | 2826 | 2839 | 2945 | 2958 | 2965 |
| 2975 | 2993 | 3162 | 3402 | 3475 | 3484 | 3511 | 3613 |
| 3615 | 3617 | 3839 | 3866 | 3914 | 3935 | 3996 | 4034 |
| 4164 | 4176 | 4282 | 4455 | 4478 | 4510 | 4551 | 4554 |
| 4698 | 4743 | 4866 | 4984 | 4989 | 5180 | 5181 | 5231 |
| 5293 | 5340 | 5384 | 5401 | 5413 | 5433 | 5435 | 5439 |
| 5640 | 5800 | 5812 | 5821 | 5935 | 5960 | 5996 | 6001 |
| 6062 | 6073 | 6201 | 6206 | 6211 | 6226 | 6230 | 6553 |
| 6633 | 6659 | 6704 | 6731 | 6816 | 6838 | 6858 | 6979 |
| 7032 | 7095 | 7240 | 7275 | 7278 | 7507 | 7585 | 7606 |
| 7640 | 7641 | 7646 | 7749 | 7797 | 7832 | 7888 | 7993 |
| 8160 | 8265 | 8289 | 8355 | 8380 | 8397 | 8435 | 8464 |
| 8553 | 8676 | 9050 | 9073 | 9109 | 9208 | 9243 | 9267 |
| 9301 | 9335 | 9437 | 9536 | 9581 | 9874 | 9903 | 9917 |
| 9992 | 10113 | 10115 | 10199 | 10282 | 10317 | 10457 | 10724 |
| 10746 | 10818 | 10941 | 11026 | 11082 | 11095 | 11174 | 11275 |
| 11307 | 11311 | 11581 | 11590 | 11681 | 11847 | 11976 | 12072 |
| 12096 | 12149 | 12170 | 12175 | 12385 | 12668 | 12741 | 12785 |
| 12875 | 13003 | 13038 | 13058 | 13149 | 13170 | 13195 | 13295 |
| 13305 | 13307 | 13350 | 13372 | 13401 | 13528 | 13549 | 13551 |
| 13656 | 13660 | 13735 | 13793 | 13817 | 13818 | 13890 | 13922 |
| 13931 | 13971 | 14059 | 14131 | 14164 | 14168 | 14198 | 14419 |
| 14486 | 14557 | 14578 | 14807 | 14886 | 14928 | 14965 | 15007 |
| 15006 | 15030 | 15094 | 15100 | 15157 | 15163 | 15209 | [illegible] |
| 15330 | 15466 | 15588 | 15596 | 15603 | 15633 | 15650 | 15654 |
| 15677 | 15704 | 15756 | 15803 | 15841 | 15868 | 16056 | 16083 |
| 16190 | 16301 | 16351 | 16392 | 16430 | 16431 | 16438 | 16516 |
| 16566 | 16693 | 16746 | 16763 | 16772 | 16824 | 16903 | 16941 |
| 16979 | 17034 | 17076 | 17142 | 17175 | 17229 | 17233 | 17234 |
| 17278 | 17301 | 17302 | 17382 | 17430 | 17436 | 17511 | 17562 |
| 17582 | 17631 | 17659 | 17669 | 17713 | 17721 | 17770 | 17837 |
| 17869. | | | | | | | |

*Firenze, il 31 maggio 1871.*

*Il Direttore Capo della 3ª Divisione*
SIMBONA.

*Per il Direttore Generale*
[illegible]

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE VARIE

Il Comando superiore della Guardia Nazionale di Firenze ha pubblicato il seguente

*Ordine del giorno* — 1° giugno 1871.

Compiutasi l'unità nazionale, coll'aver l'Italia che voleva Roma a sua capitale, la festa dello Statuto è quest'anno celebrata da tutte le provincie della penisola, e suona come solenne espressione di libertà ed unità.

Firenze, cui la nazione tutta tributò testimonianze di ammirazione per la nobile e degna condotta tenuta negli ultimi avvenimenti, deve essere lieta di solennizzare la sintesi del risorgimento italiano.

Questa milizia che ho l'onore di comandare, che eletta parte di popolazione della nostra città, che per ben 12 anni di vita non interruppe mai il giornaliero servizio, nè mai mancò laddove eravi un dovere da compiere, un sentimento da attestare di devozione al suo Re e alle libere istituzioni, non mancherà certo di accorrere numerosa alla parata militare di domenica prossima 4 giugno per essere, insieme alle truppe della guarnigione, passata in rivista da Sua Maestà il Re.

Tale rivista sarà eseguita nella nuova località del viale Galileo e piazzale Michelangiolo, in tal modo solennemente inaugurata quale opera grandiosa ideata e compiuta dalla nostra città per onorare il soggiorno in essa della sede del nazionale Governo.

*Ufficiali, sotto-ufficiali, caporali e militi,*

Nel rammentarvi che la legge impone la vostra presenza sotto le armi nella circostanza della rivista suddetta, io conto sul vostro patriottismo per ottenere da voi universale concorso.

Alle ore 5 antim. sarà battuto il *rappello* in tutto il territorio comunale per la immediata riunione sulla piazza S. Croce, dal cui luogo la Guardia partirà alle ore 6 1/2 precise per recarsi sul posto della parata.

*Il Colonnello comandante superiore interinale*
DOMENICO BALZANI

— La *Gazzetta di Mantova* del 1° giugno annunzia che è giunta in quella città l'ultima parte dei conii dell'antica zecca di Mantova che trovavansi a Milano, e furono deposti nel Museo comunale assieme a quelli ricuperati lo scorso anno. Fra questi ultimi se ne sono alcuni bellissimi della zecca di Bozzolo.

— Ieri, 31 di maggio, scrive la *Lombardia*, una commovente commemorazione traeva una eletta di uomini di lettere, di magistrati e di distinte signore al palazzo di Brera, per assistere alla solenne inaugurazione di un'erma monumentale alla memoria di Francesco Ambrosoli. Il monumento fu collocato nell'atrio della Biblioteca Nazionale ove già sono disposti a modo di Panteon i busti e le effigie di illustri italiani.

Il busto dell'Ambrosoli venne egregiamente eseguito dallo scultore Boatti, e il professore Brosso vi dettò un'elegante iscrizione latina, ove si ricorda che il monumento venne eretto dai suoi amici di tutta Italia.

— Leggesi nello stesso giornale:

Questa mattina, 1° giugno, accompagnata dal dottore cav. Ezio Castoldi, partì la 1ª spedizione degli scrofolosi che la carità cittadina manda ai bagni di mare nell'ospizio di Sestri Levante.

Oltre ad ottantatre milanesi, vi erano lodigiani, cremonesi, bergamaschi e novaresi, affidati dai rispettivi Comitati a quello di Milano.

Questa bella istituzione, i cui risultati sono veramente meravigliosi, si raccomanda alla carità cittadina, e facciamo voti per la sua prosperità.

— Leggesi nel *Messaggiere di Caltanissetta* del 27 maggio:

Gli ingegneri governativi oggi diedero termine agli studii dei varii progetti che, secondo il programma ministeriale doveano essere presentati alla fine di maggio.

Sotto la direzione del signor ingegnere Liborio Coppola, gli ingegneri Monti e Boffagni, Bonanno ed Olivieri, coadiuvati dall'ingegnere Pesso e Romano, non che dagli altri addetti a quella direzione tecnica, in 3 mesi di assiduo lavoro potranno dar compiuti i tronchi dalla stazione di Villarosa a quella di Santa Caterina; dalla stazione di Santa Caterina a Xirbi sino alla stazione di San Cataldo, con una variante per Caltanissetta passando per la Villa Barile, posto destinato alla stazione di questa città.

I dati che abbiamo potuto raccogliere, sono che hassi una galleria sotto il monte Portella di metri 1060, non che un ponte di 65 metri in cinque arcate sul fiume Imera meridionale, e questo nel tratto della Nazionale di Villarosa a quella di Santa Caterina, come fra le opere principali nella variante che da Xirbi mette a Caltanissetta, dobbiamo annoverare una galleria di m. 1664 con 4 pozzi che verrebbe abboccare al molino a vapore sotto San Michele, ed un viadotto a due ordini di archi dell'altezza di 40 metri e della lunghezza di 170 circa, oltre ad altre due piccole gallerie e un buon numero di opere minori.

# DIARIO

Nella seduta del 29 maggio dell'Assemblea francese, a proposito di una petizione concernente la resa di Metz, il generale Changarnier rammentò i fatti che precedettero la ritirata dell'esercito in Metz e respinse i rimproveri che sonosi lanciati al maresciallo Bazaine a causa di irresolutezze e di ritardi che sarebbero stati la causa, per la quale i Tedeschi poterono investire la piazza. Il generale disse che in seguito ad un consiglio di guerra tenuto il 24 ottobre egli fu mandato come parlamentario affine di chiedere l'invio dell'esercito nell'Algeria. Il principe Carlo offerse l'invio nell'Algeria di un battaglione per ciascun reggimento. Una tale esibizione, per quanto gloriosa, non fu accettata. Il maresciallo Bazaine, soggiunse il generale, non fu più fortunato e la resa di Metz non fu per alcun conto volontaria. La descrizione delle operazioni e degli sforzi fatti dall'esercito di Metz e delle privazioni e dei patimenti che esso vi soffrì venne, al dire della *France*, ascoltata dalla Assemblea con religiosa attenzione e in atto di profonda commozione. Il generale conchiuse dicendo che il maresciallo Bazaine potè ben commettere degli errori, ma che un traditore non lo è.

Il signor Thiers espresse il suo compiacimento perchè il generale Changarnier avesse prese le parti di uno dei più distinti ufficiali superiori dell'esercito francese e propose che venga ordinata una inchiesta sugli avvenimenti di Metz. Tale inchiesta è un atto di giustizia che verrà ordinato dall'Assemblea o dal governo qualora l'Assemblea vi si rifiutasse.

Il generale Le Flò parlò poscia per dire che la legge è formale nel determinare che ogni capo di corpo il quale abbia ceduta una piazza debba venir tradotto davanti a un Consiglio di guerra. Come ministro della guerra il generale Le Flò dichiarò che egli compirà il debito suo verso tutti i comandanti delle piazze che hanno capitolato, verso quelli di Metz come verso quelli di Sedan e di Parigi e verso tutti gli altri senza distinzione.

L'Assemblea passò all'ordine del giorno sulla petizione.

La *Liberté* narra i seguenti particolari sul modo come ebbe termine la insurrezione parigina: « La mattina del 28 la lotta non era ancora terminata. Gli insorti che si erano ripiegati verso il Père-Lachaise furono cacciati di là dalle truppe del generale Vinoy; ma si erano racchiusi in quel che chiamasi il quartiere Popincourt, colla folle speranza di poter resistere ancora. Essi avevano fatto spargere la voce che quantità considerevoli di polvere e di petrolio fossero riunite nella caserma e nella chiesa di Sant'Ambrogio, e che la loro ultima ora di lotta sarebbe segnalata da una esplosione più spaventevole di tutte quelle che hanno atterrito Parigi fino ad oggi.

« Racchiusi in questo quartiere e nei suoi annessi, gli insorti continuavano indarno a lanciare sopra Parigi bombe incendiarie; indarno, trincierati dietro le loro enormi barricate, tentavano spazzar le strade che irradiano da quella parte; le nostre truppe, una grandissima parte delle quali serviva ad oc-

cupare e conservare le alture di Belleville, non tardarono ad accerchiare il quartiere Popincourt.

« Abili disposizioni eran prese perchè neppur uno dei soldati dell'insurrezione potesse sfuggire. In tutte le case si installarono soldati sorvegliando i tetti, perscrutando tutti i passaggi e stabilendo da per tutto cordoni destinati ad impedire la fuga. Spesso apparivano da lungi bande di insorti, sorgendo fuori di una barricata, e slanciandosi al passo di corsa verso uno di questi cordoni, sia per combattere, sia per aprirsi il passaggio di viva forza, e mentre correvano scaricavano le loro armi sulle nostre linee. Allora, i nostri soldati li ricevevano con un fuoco ben nutrito, nello stesso tempo che una mitragliatrice scoperta li faceva in gran numero cadere a terra.

« Altre volte erano uomini che cercavano di sfuggire alla vigilanza, ma il fucile che portavano non lasciava alcun dubbio sulle loro intenzioni, ed i nostri soldati non perdevan tempo ad aspettarli. Erano così 8000 o 9000, riuniti e presi di mira in questo quartiere, ed il prolungamento di questa lotta, senza combattimento seguitato, spargeva l'ansietà in tutti i cuori. Finalmente, dopo alcune trattative impegnate fra il nostro stato maggiore ed i capi, gli insorti dovettero deporre le armi. L'insurrezione è vinta. »

Il giornale citato dice che molti sindaci dei circondari di Parigi, anzi la loro maggioranza hanno rioccupate le sedi rispettive. Quasi tutti sono assistiti da un comandante militare sotto la cui autorità temporanea rimarranno fino al compiuto ripristinamento dell'ordine.

La *France* si distende in elogi per il proclama indirizzato dal maresciallo Mac-Mahon agli abitanti di Parigi, il cui testo ci venne trasmesso intero dal telegrafo. « Questo proclama, dice la *France*, chiude senza vane recriminazioni un passato doloroso e dà la parola d'ordine dell'avvenire. »

Una lettera da Versailles annunzia che quanto prima il *Journal des Débats*, la *Liberté*, il *Siècle* ed altri giornali ripiglieranno le loro pubblicazioni in Parigi.

A Londra, la Giunta diplomatica del Parlamento ha presentato una relazione in cui dichiara che, nelle presenti contingenze dell'Europa centrale, non sia da consigliarsi la immediata soppressione delle legazioni britanniche presso alle Corti minori della Germania; crede tuttavia che, cessate le circostanze attuali, abbiansene alcune a sopprimere.

L'indirizzo, che la maggioranza della Camera dei deputati del Reichsrath austriaco ha testè votato per segnalare all'imperatore le condizioni politiche attuali dell'Austria quali essa le giudica, venne rimessa a S. M. I. nel giorno 30 maggio dall'ufficio della presidenza. Il presidente Hopfen era accompagnato dal secondo vicepresidente Vidulich. Secondo la *Neue Freie Presse*, l'imperatore avrebbe accolto la deputazione con serietà e le avrebbe letta una risposta all'indirizzo, colla quale veniva approvata la politica del ministero contro al giudizio della maggioranza del Reichsrath. Quindi il presidente Hopfen si presentò al ministro dell'interno e presidente del gabinetto, conte Hohenwart, per chiedergli copia della risposta imperiale, a fine di comunicarla nel suo tenore autentico al Reichsrath.

Sulla risposta dell'imperatore, il *Tagblatt* soggiunge che S. M. accoglieva con gradimento l'espressione dei sentimenti di lealtà della Camera dei deputati, e la richiedeva di cooperare al ristabilimento della pace interna, intento pel quale egli, l'imperatore, e il suo governo adopransi soltanto sul terreno della Costituzione.

Il *Journal Officiel* pubblica il seguente dispaccio che venne indirizzato al governo francese intorno all'orribile fatto degli ostaggi massacrati dai comunisti:

Stato delle persone notabili fucilate dalla Comune il mercoledì 24 maggio alla sera, e ragguagli sulla uccisione dei medesimi:

Monsignor Darboy, arcivescovo di Parigi; Bonjean, presidente di Camera alla Corte di cassazione; l'abbate Deguerry, curato della Maddalena; Ducoudray, Clerc, Aldard, padri gesuiti.

In tutto: sei vittime fucilate il mercoledì sera.

Nella notte di venerdì a sabato sarebbero state fucilate altre sedici persone, e sono:

Benzy, Caubert, Ollivaint, padri gesuiti; Petit segretario dell'arcivescovo; Gard, seminarista; Polachin, prete; Seigneray, seminarista; Houillen, Peray, milionari; Sabatier, vicario di Nostra Donna di Loreto; Jeker, americano (un altro dispaccio lo chiama il banchiere Jacquer); l'abbate Surat, gran vicario di Parigi (dubbio; secondo una versione sarebbe sfuggito); tre sconosciuti.

I sei primi notabili furono fucilati nella prigione, ed i loro corpi trasportati all'antica casa municipale del 20° circondario. Gli altri sedici, unitamente a trentotto gendarmi, furono condotti al Père Lachaise di nottetempo, sotto pretesto di traslocamento, e fucilati.

Altri quattro, i cui nomi ci sono sconosciuti, sono stati fucilati sabato. Essi facevano parte della lista che comprendeva venti nomi.

È adunque un totale conosciuto di sessantaquattro vittime.

I rimanenti prigionieri dovevano essere fucilati nella giornata di sabato dalla Comune, la quale aveva stabilito il suo quartier generale nella prigione, allorchè ad eccitamento del guardiano Pinet (dell'antico personale, conservato dalla Comune) si rivoltarono, ritirandosi in una parte della prigione in cui si barricarono, e dove gli insorti cercarono di bruciarli vivi. Ma i materassi che erano di lana e servivan loro di difesa non abbruciarono bene, e cento soldati che erano rimasti nelle mani della Comune quando la caserma del Principe Eugenio fu invasa, formarono fra di loro il nucleo della più solida resistenza.

Alle 5 della sera di sabato la Comune, presa definitivamente da panico, fuggì portando seco la Cassa e dirigendosi alla casa municipale del 20° circondario. Essa troverebbesi ancora a Belleville.

In riassunto, rimangono in questo momento ancora in prigione:

1° Cento militari usciti dagli spedali, ecc., e che hanno ricusato di partecipare alla presa di armi ordinata dalla Comune; 2° Quindici ecclesiastici; 3° Cinquantaquattro sergenti di città.

Il direttore della prigione nominato dalla Comune era certo François, dimorante in via Charonne n. 20. Egli è fuggito jeri colla Comune. Era stato egli l'istigatore del complotto contro i pompieri della Villette, affare Eudes.

*Il generale di divisione*
*Capo di stato maggiore generale*
BOREL.

Gli altri ostaggi trasferiti alla prigione della Roquette furono liberati dalle truppe del generale Vinoy al momento in cui stavano per essere uccisi.

## Senato del Regno.

Nella tornata di jeri, dopo alcune comunicazioni d'ufficio, il Senato discusse dapprima ed approvò senza contestazione, per articoli, i seguenti progetti di legge:

1° Parificazione del trattamento daziario riguardo ad alcune merci esenti da tassa nell'esportazione per via di mare;

2° Censimento generale della popolazione del Regno;

3° Estensione alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario;

4° Promulgazione nelle provincie venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di manomorta e sulle carte da giuoco;

5° Modificazione degli art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Passò quindi alla discussione dello schema di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo, e ne adottò i primi due articoli, previe diverse osservazioni ed avvertenze dei senatori Poggi, Pasqui, Musio, Pasolini e De Foresta relatore, e del Ministro di Agricoltura e Commercio.

## Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri proseguì la discussione dello schema sui provvedimenti finanziari, delle cui disposizioni, contenute nello articolo 2°, ragionarono i deputati Servadio, Pissavini, Englen, Borruso e il Ministro delle Finanze.

Essa trattò inoltre di una risoluzione proposta dai deputati Nicotera e La Porta, per la quale si intendeva deliberare di aggiornare le tornate al 1° del prossimo luglio in Roma dopo la votazione dello schema sopraccennato: risoluzione contraddetta dal presidente del Consiglio, e che, in seguito a lunga discussione, a cui presero parte i deputati Nicotera, Pisanelli, La Porta, Bonghi, Billia Antonio, Bonfadini, Finzi, Corrado, Lazzaro, venne ritirata; e, respinte altre proposizioni, surrogata da una mozione del deputato Torrigiani, che fu approvata, secondo la quale non si determinò se non di cominciare d'ora innanzi la seduta al mezzodì.

### R. COLLEGIO MARIA LUIGIA IN PARMA.

**Avviso di concorso.**

In seguito a deliberazione presa dal Consiglio direttivo del Reale Collegio nell'11 aprile corrente, resta aperto a tutto il 30 giugno prossimo il concorso per titoli ai posti d'insegnante di prima, seconda e quinta classe ginnasiale.

Lo stipendio è fissato come segue:

Per la prima e seconda . . . in lire 1400
Per la quinta . . . . . . . . » 1800

Chi intende aspirarvi dovrà dirigere al sindaco di Parma, presidente del Consiglio direttivo, la relativa istanza in carta da bollo corredata come appresso:

1° Patente di abilitazione;
2° Fede di nascita;
3° Attestato di buona moralità di data recente;
4° Tutti quei titoli che potessero meglio avvalorare la dimanda.

La nomina spetta al Consiglio direttivo, salvo la superiore approvazione.

Gli eletti intraprenderanno le loro funzioni col 15 ottobre prossimo. Da quel giorno decorreranno i loro stipendi in quote mensili posticipate.

Parma, 11 aprile 1871.

*Il presidente*: ALFONSO CAVAGNARI.

## DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 1°.

Il *Journal Officiel* dice che gli approvvigionamenti per la marina di guerra effettuati all'estero saranno soggetti ai diritti di dogana in conformità al decreto del 1807.

Un ordine del maresciallo Mac-Mahon stabilisce che i teatri dovranno avere un'autorizzazione speciale per dare le loro rappresentazioni.

Un altro ordine proibisce di gridare la vendita dei giornali nelle vie di Parigi.

Berlino, 1°.

La *Gazzetta Spener* annunzia che il re accordò un'amnistia ai soldati pei delitti commessi prima del 17 luglio 1870 e condannati fino al 24 maggio 1871.

Bruxelles, 1°.

L'*Echo du Parlement* dice che Pyat e Grousset furono arrestati in Svizzera. La notizia del loro arresto fu trasmessa ufficialmente al governo belga.

Versailles, 1°.

Assicurasi che Lambrecht sarà nominato ministro dell'interno e Lefranc ministro dei lavori pubblici.

Un avviso affisso in Parigi annunzia che le comunicazioni con Parigi incomincieranno sabato ad essere completamente libere.

Monaco, 1°.

Il Comitato dei Teologi qui riunito incaricò Doellinger di fare una risposta alla lettera pastorale dell'episcopato tedesco. Dicesi che questa risposta racchinderà pure alcune proposte relative alla riforma della Chiesa.

Versailles, 1°.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Ravinel presenta un progetto che apre un credito per l'installazione dei ministeri a Versailles.

La destra ne chiede l'urgenza.

Thiers, rispondendo a Larochéjaquelin, dice che il governo non intende di pregiudicare la questione della capitale. Soggiunge che il Consiglio dei ministri continua a riunirsi a Versailles, ove risiederanno i ministri principali, ma che è materialmente impossibile d'installare a Versailles i ministeri della guerra e delle finanze ed alloggiarvi i loro impiegati. Fa osservare, in occasione del prossimo prestito, gli inconvenienti che recherebbe il soggiorno del ministero delle finanze a Versailles.

Il discorso di Thiers fu applauditissimo.

La destra non persiste nel domandare l'urgenza del progetto.

Dufaure presenta un progetto di legge per la riorganizzazione del Consiglio di Stato.

Dietro la proposta di Villeneuve, l'Assemblea decide di procedere lunedì alla verifica delle elezioni dei principi di Joinville e d'Aumale.

| | Berlino, 31 | 1 |
|---|---|---|
| Austriache | 232 7/8 | 235 1/4 |
| Lombarde | 93 — | 93 1/8 |
| Mobiliare | 155 1/4 | 155 5/8 |
| Rendita italiana | 56 — | 56 1/2 |
| Tabacchi | 89 7/8 | 90 — |
| | **Marsiglia, 31** | **1** |
| Rendita francese | 53 80 | 54 20 |
| Rendita italiana | 57 90 | 58 30 |
| Prestito nazionale | 485 — | 485 — |
| Lombarde | 233 — | 232 50 |
| Romane | 164 — | 164 50 |
| Ottomane 1869 | — — | 278 — |
| Spagnuolo | — — | — — |
| | **Vienna, 31** | **1** |
| Mobiliare | 282 70 | 284 — |
| Lombarde | 170 80 | 171 90 |
| Austriache | 423 — | 428 — |
| Banca Nazionale | 792 — | 793 — |
| Napoleoni d'oro | 9 88 1/2 | 9 85 |
| Cambio su Londra | 124 20 | 123 90 |
| Rendita austriaca | 69 20 | 69 20 |

Urbino, 1°.

Questa mattina fu aperta l'Esposizione Marchigiana splendidamente. Vi assistevano il prefetto, il sottoprefetto, le autorità del paese e una grande folla di visitatori.

Il giorno 11 sarà inaugurato il monumento a Lorenzo Valerio, colla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione.

Londra 1° — 91 (?) 15/16; Lombarde 14 3/16; Italiana 57 1/8; Spagnuolo 33 1/4; Tabacchi 91.

### UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

*Firenze*, 1° giugno 1871, ore 1 pom.

Il cielo è sparso di nubi lungo le coste italiane del Mediterraneo, a Firenze, a Roma e a San Niccola di Casole. Il barometro è abbassato fino a 2 mm., tranne a Venezia e in qualche stazione della Sicilia. Venti varii: sud forte a San Niccola e maestro forte a Cagliari. Mare tranquillo.

Calma quasi generale e cielo nuvoloso in molte stazioni.

**OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE**
*fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze*
Nel giorno 1° giugno 1871.

| | ORE 9 antim. | ORE 3 pom. | ORE 9 pom. |
|---|---|---|---|
| Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero (mm) | 752,0 | 752,0 | 752,0 |
| Termometro centigrado | 22 0 | 28 5 | 21.0 |
| Umidità relativa | 70 0 | 50,0 | 60,0 |
| Stato del cielo | sereno e nuvoli | sereno e nuvoli | sereno e nuvoli |
| Vento: direzione | NO | O | O |
| Vento: forza | debole | debole | debole |

Temperatura massima . . . . . . + 28,5
Temperatura minima . . . . . . + 15.0
Minima nella notte del 2 giugno . + 18 0

## Spettacoli d'oggi.

POLITEAMA, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Luisa Miller* — Ballo: *Cleopatra*.

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Comp. diretta da G. Aliprandi rappresenta: *La moda*.

FEA ENRICO, *gerente*.

### LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 2 *giugno* 1871)

| VALORI | Godimento | Valore nominale | Contanti L | Contanti D | Fine corrente L | Fine corrente D | Fine prossimo L | Fine prossimo D | Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0/0 | 1 genn. 1871 | » | 60 40 | 60 35 | 60 77 | 60 72 | — | — | — |
| Detta 3 0/0 | 1 aprile 1871 | » | 35 80 | 35 40 | — — | — — | — | — | — |
| Imprestito Nazionale 5 0/0 | id. | » | 80 81 | 80 75 | 81 50 | 81 40 | — | — | — |
| Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 | id. | » | 79 30 | 79 15 | — — | — — | — | — | — |
| Az. Regia coint. Tab. (carta) | 1 genn. 1871 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 710 |
| Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 25 | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 483 |
| Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 | | 840 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni della Banca Naz. Toscana | 1 genn. 1871 | 1000 | 1465 — | 1460 — | 1475 — | 1470 — | — | — | — |
| Dette Banca Naz. Regno d'Italia | id. | 1000 | — — | — | — — | — — | — | — | 2820 |
| Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio | id. 1870 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 700 |
| Banca di Credito Italiano | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni del Credito Mobil. Ital. | 1 genn. 1871 | 500 | — — | — | 560 — | 558 50 | — | — | — |
| Azioni delle SS. FF. Romane | 1 ottob. 1865 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 78 |
| Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) | | 500 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. | 1 luglio 1869 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 175 |
| Azioni delle ant. SS. FF. Livor. | 1 genn. 1871 | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | 225 |
| Obbl. 3 0/0 delle suddette | id. | 500 | — | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | 175 |
| Dette 3 0/0 | | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni SS. FF. Meridionali | id. | 500 | — — | — — | 390 50 | 390 — | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle dette | 1 aprile 1871 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 181 |
| Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) | 1 genn. 1871 | 500 | 464 50 | 463 50 | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl. | 1 aprile 1871 | 505 | 460 — | 457 — | — — | — — | — | — | — |
| Dette in serie non complete | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette in serie di una e nove | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Az. Soc. an. per compra e vend. di terreni in Roma | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 530 |
| Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Nuovo impr. della città di Firenze | 1 aprile 1871 | 250 | 219 — | 218 — | — — | — — | — | — | — |
| Impr. comunale di Napoli | | 500 | — — | — | — — | — — | — | — | — |
| Prest. a premi città di Venezia | | 25 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Prestito premi Reggio Calabria | | | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| 5 0/0 italiano in piccoli pezzi | 1 genn. 1871 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 61 50 |
| 3 0/0 idem | 1 aprile 1871 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 36 50 |
| Imprestito Naz. piccoli pezzi | id. | » | — | — — | — — | — — | — | — | 82 — |
| Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi | id. | | — — | — — | — — | — — | — | — | 80 50 |

| CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | 18 | | | Venezia eff. gar. | 30 | | | Londra | breve | | |
| Detto | 30 | | | Trieste | 30 | | | Detto | 30 | | |
| Detto | 60 | | | Detto | 90 | | | Detto | 90 | 26 34 | 26 30 |
| Roma | 30 | | | Vienna | 30 | | | Francia | a vista | 104 25 | 103 75 |
| Bologna | 30 | | | Detto | 90 | | | Parigi | a vista | | |
| Ancona | 30 | | | Augusta | 30 | | | Detto | 30 | | |
| Napoli | 30 | | | Detto | 90 | | | Detto | 90 | | |
| Milano | 30 | | | Francoforte | 30 | | | Lione | a vista | | |
| Genova | 30 | | | Amsterdam | 90 | | | Detto | 90 | | |
| Torino | 30 | | | Amburgo | 90 | | | Marsiglia | a vista | | |
| | | | | | | | | Napoleoni d'oro | | 20 83 | 20 82 |
| | | | | | | | | Sconto Banca 5 0/0 | | | |

Prezzi fatti: 5 p. 0/0 60 70, 72½, 75, 80, 35, 40 liquid. — 60 72½ f. c. — Impr. Naz. 80 75, 70 contanti 80 85, 90, 95 liquid. — 81 50 f. c. — Az. Banca Tosc. 1460 liquid. — Azioni SS. FF. Merid. 390 f. c.

*Il Sindaco*: A. MONTANELLI.

# INTENDENZA DI FINANZA DI GROSSETO.

## Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 9 giugno 1871, e nell'ufficio della Regia prefettura in Grosseto, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi nel giorno 30 maggio corrente.

**Condizioni principali.**

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del debito pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867, N. 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il sei per cento del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa di affissione e d'inserzione nel giornale del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Per i lotti di valore inferiore a lire 8000 non si fa luogo all'inserzione dell'avviso nel giornale; gli aggiudicatari non avranno quindi a sopportare spesa per questo titolo.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, i quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle, e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso questa Intendenza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

*Avvertenza* — Si procederà a termini dell'art. 404, lettera F, del Codice penale toscano, degli art. 407, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

| Num. progressivo dei lotti | N° della tabella corrispondente | COMUNE in cui sono situati i beni | PROVENIENZA | DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura | SUPERFICIE in misura legale E. A. C. | SUPERFICIE in antica misura locale | PREZZO d'incanto | DEPOSITO per cauzione delle offerte | DEPOSITO per le spese e tasse | MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto | PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 238 | 203 | Santa Fiora | Monastero di Santa Chiara in Santa Fiora | Appezzamento di terreno pasciolativo, seminativo e castagnato denominato Montagna | 41 36 64 | » | 10450 82 | 1045 08 | | | |
| 240 | 205 | idem | idem | Tre appezzamenti di terreno castagnato con due seccatoi in luogo detto le Bagnore, denominato il Cittadino e Paviglione | 14 28 46 | » | 9825 72 | 982 57 | | | |

2254 Grosseto, 31 maggio 1871.

*L'Intendente*: TESIO.

N° 103.

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## STRADE FERRATE

### AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto, tenutosi il 31 maggio ultimo scorso da questo segretariato generale e dalla Regia prefettura di Genova, essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di giovedì 15 giugno corrente, in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi ai rispettivi capi, simultaneamente ad una seconda asta col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

**Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di fabbricati diversi per alcune stazioni tra Voltri e San Lorenzo, lungo la ferrovia Ligure (Riviera di Ponente), per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 240,000.**

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale e speciale in data 26 marzo 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Genova.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare i fabbricati compiuti entro il termine prescritto dall'art. 52 del capitolato speciale.

I pagamenti saranno fatti a rate mensili in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta prescritta dall'art. 33 del capitolato generale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 900 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Per garentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni 8 successivi all'annunziatogli definitivo deliberamento, depositare in una delle Casse governative, a ciò autorizzate, lire 2,100 di rendita in cartelle come sopra, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine suddetto l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Genova.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 2 giugno 1871.

Per detto Ministero

2256 A. VERARDI, *caposezione.*

# Intendenza di Finanza di Firenze

### AVVISO D'ASTA.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune aperto di San Miniato, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per quattro anni e cinque mesi, dal primo agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, ai termini degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Real decreto 25 agosto 1870 e dei capitoli di onere.

3. Il canone annuo è di lire seimila (L. 6000).

4. L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 20 giugno 1871.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma eguale al sesto del canone annuo.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso la Intendenza di finanza e presso le sottoprefetture di Pistoia, San Miniato e Rocca San Casciano saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 5 luglio prossimo, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, ai termini dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammissibili, ai termini dell'art. 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso per un nuovo incanto.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto, ai termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città ed in tutti i capiluoghi di circondario della provincia, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dall'Intendenza suddetta, il 1° giugno 1871.

2253 *L'Intendente*: G. PASINI.

### Notificanza.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla domanda delli signori Giovanni e Delfino fratelli Piacenza, residenti in Torino, il tribunale civile e correzionale della stessa città addì 28 aprile 1871 pronunciava il seguente decreto:

« Udita la relazione del signor giudice delegato in camera di consiglio,

« Dichiara spettare esclusivamente alli Giovanni e Delfino fratelli fu Carlo Piacenza, quali unici eredi particolari del Francesco fu Pietro Piacenza, la proprietà assoluta dei tre certificati del Debito Pubblico e loro accessorii, cioè:

« Quello col n. 53120 della rendita di lire 75.

« Quello col n. 53121 della rendita di lire 125.

« Quello col n. 53122 della rendita di lire 125

« Ordina la cancellazione delle tre annotazioni esistenti sui detti certificati per poterli convertire in altri al portatore e della stessa rendita. »

Firmati in originale: Brizio presidente, e Perincioli vicecancelliere.

Si richiede tale pubblicazione a mente e per gli effetti previsti dall'art 89 del regolamento sul Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 2 maggio 1871.

1888 BARBERIS, proc.

### Notificanza di decreto.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino in udienza delli 2 maggio 1871 ha pronunciato un decreto col quale dichiara accertato il decesso di Colletti Giuseppe fu Gerolamo, già domiciliato in Torino, e consolidata la di costui eredità nella persona di Tribaudino Carlo Alberto, di lui genero, domiciliato in Torino, ed Edvige Chiambretto, domiciliata a Rivarolo Ligure, per eguale parte e porzione a termini del testamento del detto Colletti Giuseppe 8 marzo 1869, rogato Bonacossa, ed autorizzò il tramutamento al portatore dei certificati del consolidato 5 per 0/0 1861, n. 30911, di lire 50, e 30912 di lire 100, intestati al detto defunto Giuseppe Colletti.

TRIBAUDINO CARLO ALBERTO, anche come procuratore speciale di Edvige Chiambretti coerede.

1952

### Avviso. 2227

Con atto del dì 22 maggio cadente, ricevuto dal sottoscritto, i sigg. Cesare e Giovanni Cecchi di Firenze hanno accettato con benefizio d'inventario l'eredità di Giuseppe Cecchi, loro zio paterno, morto in detta città nel dì 26 marzo 1871.

Dalla cancelleria del 4° mandamento di Firenze

Il 30 maggio 1871.

EUGENIO MANZUOLI.

### Avviso.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse come il tribunale civile di Livorno, ff. di tribunale di commercio, con sentenza pubblicata alla udienza del 19 maggio 1871, registrata a Livorno nel successivo dì 20, lib. 27, fol 79. n. 791, con lire 12 a Fucini, facendo diritto alle istanze che erano state avanzate dalla Commissione liquidatrice della Società anonima della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana, avente già la sua sede in Livorno, ha stabilito quanto e come segue:

1° Assegna il perentorio termine di un mese ai possibili creditori non conosciuti della suddetta Società a dedurre e presentare i loro titoli di credito per il pagamento o la sistemazione cui potessero dar luogo, colla comminazione altrimenti, decorso detto termine, della piena decadenza da ogni loro diritto, azione e ragione verso la Società medesima e verso i liquidatari di essa.

2° Assegna il perentorio termine di un mese ai portatori delle azioni della Società della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana i quali non si fossero per anco uniformati alla deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti della stessa Società del 29 marzo 1870 a presentare dette loro azioni onde ai termini di detta deliberazione farne il cambio coi buoni di liquidazione e ricevere il reparto già stato distribuito a tutti gli altri azionisti. E ove detto termine decorra senza che abbia luogo la presentazione delle predette azioni, autorizza la Commissione liquidatrice di detta Società a depositare nella Cassa dei depositi e prestiti del Regno i reparti di che in detta deliberazione spettanti alle azioni che non venissero presentate, e ciò a tutto danno, rischio e spese delle azioni stesse, rimanendo con tal deposito i liquidatari della Cassa di Sconto pienamente liberati e prosciolti da ogni ulteriore ingerenza o responsabilità.

3° Ordina ai liquidatari della Cassa di Sconto di fare inserire la parte deliberativa della presente sentenza per due volte, coll'intervallo di giorni otto da una all'altra, tanto nel giornale degli annunzi giudiciali della provincia di Livorno, quanto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e dichiara che il termine di un mese come sopra assegnato ai creditori e agli azionisti della Società dovrà decorrere dall'ultima di dette inserzioni.

4° Decorso il suddetto termine di un mese dice e dichiara che i liquidatari della Cassa di Sconto potranno chiudere il loro rendiconto finale da presentarsi all'assemblea generale degli azionisti e procedere alla distribuzione dell'ultimo reparto che loro potesse spettare.

5° E ora per quando la Commissione liquidatrice della Cassa di Sconto avrà reso il conto finale delle sue operazioni all'assemblea generale degli azionisti, e da questi sarà stato approvata e ordinata la distribuzione a favore degli azionisti stessi del finale reparto che loro potrà spettare assegna il perentorio termine di un mese a decorrere dal giorno di detta assemblea a tutti gli aventi diritto al detto finale reparto di reclamarne il pagamento, e detto termine inutilmente spirato autorizza la Commissione liquidatrice a depositare nella Cassa dei depositi e prestiti del Regno tutta quella somma che starà a rappresentare i reparti finali non reclamati, e ciò a tutto danno, rischio e spese degli azionisti cui potessero spettare gli stessi reparti finali, e dovendo con detto deposito la predetta Commissione liquidatrice rimanere previamente liberata e prosciolta da ogni ulteriore ingerenza o responsabilità, ecc.

2102 Dott. GIUSEPPE CIABATTI.

### Decreto.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari, in camera di consiglio e di vacazione,

Visto il ricorso del sacerdote Ignazio, Giovannetta, e Felicita fratello e sorelle Podda col quale si chiede di venire abilitati ad ottenere il rimborso del capitale della cedola del Debito Pubblico nominativa, distinta col numero 374, creazione 21 agosto 1858, della rendita di lire italiane duecento cinquanta estratta nell'ultimo sorteggio;

Sulla relazione del giudice deputato Emanuele Federini;

Attesochè la predetta cedola sia nominativa, portante la suddetta annua rendita a favore di Maria Antonia Podda nata Zara;

Attesochè dall'atto che si è presentato consta come costei sia deceduta nel 4 novembre 1858, e dall'atto giudiziale di notorietà 29 marzo 1871 risulta che la titolare della rendita morì senza testamento, e che le persone chiamate alla di lei intestata successione sieno i soli predetti suoi figli Ignazio, Giovannetta, e Felicita Podda;

Visto l'articolo 82 del reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza i petenti, quali successori legittimi della, sunnominata Maria Antonia Podda, a poter ottenere il rimborso del capitale e relativi interessi, se mai possano spettare, della cedola in discorso.

Cagliari, 19 aprile 1871

Satta Musio presidente - Federici Marturano - Melis vicecancelliere aggiunto.

Per copia conforme all'originale esente da registro.

Cagliari, 22 aprile 1871.

1887 MELIS, vicecanc. agg.

### Notificazione.

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dall'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, si porta a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Arezzo, adunatosi in Camera di consiglio, con suo decreto del dì 6 aprile 1871, esente da registro, dichiarò:

Spettare a Giovanni Battista Aguzzi e ai di lui figli Ernesto, Raffaello, Alberto, Francesco, Pietro, Irene e Amalia, residenti in Monte San Savino, quali eredi *ab intestato* del fu Claudio Aguzzi, il diritto di reclamare ed ottenere la restituzione del deposito delle lire 600 risultanti dalla cartella di deposito n. 24720, al padre per un terzo, ed ai fratelli e sorelle Aguzzi in porzioni eguali.

Arezzo, il 1° maggio 1871.

1897 Dott. DOMENICO PICAI, proc.

### 1951 Estratto

*dal suo originale esistente nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Trani.*

(3ª *pubblicazione*)

Al seguito di domanda presentata dal signor Giuseppe Cirilli, procuratore della signora Maria Giuseppa De Nittis, vedova del signor Arcangelo Lauro, i signori Pietro, Gennaro, Salvatore, Gaetano, Vincenzo, Francesco, Paolo e Fortunata Lauro, tutti figli del detto signor Arcangelo, non che il signor Cesare Cafiero, marito di quest'ultima, ed al seguito ancora della correlativa requisitoria scritta in data dei ventiquattro marzo mille ottocento settantuno, trovasi emessa la seguente deliberazione:

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno ventotto marzo in Trani,

Riunita la prima sezione del tribunale civile e correzionale nella camera di consiglio, intervenendo i sigg. Giovanni Francesconi presidente, Achille Bonghi e Salvatore Petrignani giudici;

Sull'affare iscritto a ruolo di quelli particolari di camera di consiglio relativo alla domanda avanzata dalla signora Maria Giuseppa De Nittis, vedova del signor Arcangelo Lauro, Pietro Gennaro, Salvatore, Gaetano, Vincenzo, Francesco Paolo e Fortunata Lauro, tutti figli del detto sig. Arcangelo, nonchè il sig. Cesare Cafiero, marito di quest'ultima, colla quale chiedono che il tribunale ordini che l'annua rendita di lire cinquemila ottocento venti iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa di Arcangelo Lauro sia ripartita ed intestata nel modo indicato nella stessa;

Udito il rapporto fatto dal giudice delegato signor Petrignani;

Veduta la soprascritta dimanda e gli atti enunciati nella stessa, nonchè la requisitoria del Pubblico Ministero emanata sull'oggetto,

Il tribunale deliberando uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero della quale adotta i motivi e le considerazioni, ordina che l'annua rendita di lire cinquemila ottocento venti, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa di Arcangelo Lauro sotto il numero diciassettemila novantacinque, sia ripartita ed intestata nel seguente modo:

Per la sola proprietà a favore:

| | |
|---|---|
| 1° Di Pietro Lauro per annue lire ottocento quaranta . . . . | L. 840 |
| 2° Di Fortunata Lauro per lire ottocento venticinque . . . | » 825 |
| Col vincolo dotale sotto l'amministrazione del marito. | |
| 3° Di Gennaro Lauro per lire ottocento trenta . . . . . | » 830 |
| 4° Di Salvatore Lauro per lire ottocento trenta . . . . . | » 830 |
| 5° Di Francesco Paolo Lauro per lire ottocento trenta . . | » 830 |
| 6° Di Gaetano Lauro per lire ottocento venticinque . . . | » 825 |
| 7° Di Vincenzo Lauro per lire trecento trentacinque . . . | » 335 |
| In uno lire cinquemila trecento quindici . . . . . | L. 5315 |

Tutte le suddette partite saranno intestate pel semplice usufrutto a favore della signora Maria Giuseppa De Nittis, sua vita naturale, serbando il letto vedovile, sia con altrettanti certificati, sia con un solo per lire cinquemila trecento quindici.

| | |
|---|---|
| 8° Di Vincenzo Lauro in proprietà ed usufrutto lire cinquecento cinque . . . . . . | » 505 |
| Totale lire cinquemila ottocento venti . . . . . . | L. 5820 |

Fatto e deliberato nel sopradetto dì, mese ed anno.

Firmati: Giovanni Francesconi, A. Bonghi, Petrignani, Mastromarino, vicecancelliere aggiunto.

Quietanza N. 2207.

| | |
|---|---|
| Per l'annotazione del ricorso | L. 15 |
| Per un foglio di carta aggiunto alla presente . . . . . . | » 1 20 |
| Per il provvedimento . . . | » 3 00 |
| Totale lire quattro e centesimi trentacinque . . . . . . | L. 4 35 |

F. Biancolillo.

Per estratto conforme,

Rilasciato al procuratore sig. Giuseppe Cirillo, oggi li 27 aprile 1871.

Il cancelliere del tribunale FRANCESCO BIANCOLILLO.

Resta diffidato chiunque creda di avervi interesse ad opporsi ne' termini e modi di legge.

### Decreto.

(3ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale civile e correzionale di Bari in data 24 febbraio 1871 ha renduto in camera di consiglio la seguente deliberazione:

« Il tribunale,

« Udito il rapporto del giudice Rocco Lauria;

« Letto il ricorso coi documenti esibiti;

« Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero e ritenute le conclusioni del medesimo;

« Deliberando in Camera di consiglio,

« Fa dritto alla dimanda che precede, ed in conseguenza ordina alla Direzione del Debito Pubblico, residente in Napoli, ad invertire sopra richiesta della signora Francesca Greiniger fu Giambattista, vedova ed erede del fu Pariante Filippo fu Carlo, domiciliato in Acquaviva, provincia di Bari, le rendite racchiuse nei seguenti certificati intestati al detto Pariante Filippo fu Carlo al domicilio di Bari e Napoli in tanti certificati al portatore:

« 1° Certificato num. 74751, rendita lire 600, rilasciato in Napoli il 15 maggio 1863, num. 17971 del registro di posizione.

« 2° Certificato num 89621, rendita lire 600, rilasciato in Napoli il 9 marzo 1864, numero 28177 del registro di posizione,

« 3° Certificato n. 103810, rendita lire 650, rilasciato in Napoli il 12 gennaio 1865, n. 38470

« 4° Certificato num 115643, rendita lire 650, rilasciato in Napoli il 29 settembre 1865, n. 47088 del registro di posizione

« 5° Certificato num. 129672, rendita lire 1065, rilasciato in Napoli nel di 8 novembre 1866, n. 59193.

« 6° Certificato num. 129673, rendita lire 1265, rilasciato in Napoli nel di 8 novembre 1866, n 59193 del registro di posizione. »

Bari, 1° maggio 1871.

Per copia conforme

1806 DOMENICO D'ALOJA, avv. e proc.

### 1939 Decreto.

(3ª *pubblicazione*).

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia

Il tribunale civile di Caltanissetta, composto dai signori avv. Carlo Pavone presidente, Antonino Leonardi ed Ignazio Borro giudici, assistendo il vicecanc. Agostino Enrico La Pera;

Riunito nella camera del consiglio;

Visto il ricorso a firma del procuratore legale signor Calogero Pagliese con cui il reverendo parroco D. Elia Mingrino fu Luciano, D. Giuseppe e Dª Gaetana Mingrino del fu Luciano, Santi Fazzi e Mingrino fu Giovanni, quali eredi universali testamentari del rispettivo fratello e zio massaro Luciano Mingrino del fu Luciano, nonchè il signor D. Salvatore La Paglia del fu Vincenzo, domiciliati in Castrogiovanni, espongono che piacesse al tribunale ritenere che i coeredi Mingrino e Fazzi, unici e soli eredi del fu Luciano Mingrino fu Luciano, hanno trasferito cogli atti del 3 febbraio 1869 e 15 giugno 1870 la rendita di lire 125 sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, di N. 17897, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo.

In conseguenza ordini che il direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico trasferisca la detta rendita di N. 17897, intestata al fu Luciano Mingrino del fu Luciano da Mistretta, ed appartenente agli esponenti Mingrino e Fazzi, quali soli eredi del detto fu Luciano giusto il di costui testamento 30 agosto 1854, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo, cui detta rendita fu venduta coll'atto del 15 giugno 1870, intestando la detta rendita al detto signor La Paglia;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in data 13 corrente mese, con cui ha chiesto doversi secondare la domanda;

Letti i documenti prodotti ed inteso il rapporto del giudice sig. Borro;

Appartatosi il vicecancelliere aggiunto;

Attesochè risulta, che con testamento del 30 agosto 1854, notaro Francesco Paolo Vito da Castrogiovanni, l'or defunto Luciano Mingrino di Luciano istituiva a' suoi eredi e legatari universali i ricorrenti suoi fratelli parroco D. Elia massaro Gaetano, D. Giuseppe e Dª Gaetana Mingrino, nonchè il massaro Santo Fazzi Mingrino del fu Giovanni e della vivente sorella di esso testatore D. Gesualdo per egual parte e porzione fra di loro, e detto testatore cessava di vivere addì 28 aprile 1863;

Attesochè fra i beni componenti la eredità del defunto vi era un'annua rendita di lire 125, iscritta al n. 17897, sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

Attesochè con atto del 3 febbraio 1869, rogato dal detto notaro Vito, il parroco D. Elia Mingrino, uno dei coeredi, si rendeva acquisitore di detta rendita dal potere degli altri di lui quattro coeredi Fazzi e Mingrino;

Attesochè per altro atto del 15 giugno 1870 il reverendo parroco Mingrino faceva vendita della totalità di detta rendita a favore del ricorrente Salvatore La Paglia, come risulta dalla dichiarazione apposta al tergo di detta vendita, nonchè dall'atto precitato del 15 giugno 1870, notaro Basilio Torregrossa;

Attesochè dall'atto di notorietà redatto dal pretore di Castrogiovanni il 6 agosto 1870, rilevasi che il detto defunto Luciano Mingrino non lasciò altri eredi che i detti ricorrenti Fazzi e Mingrino;

Attesochè indi a ciò è giusto che si emettono da questo collegio le analoghe provvidenze tendenti ad effettuare il trasferimento di detta rendita in favore del ricorrente D. Salvatore La Paglia;

Uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero,

Ritiene, che i coeredi Mingrino e Fazzi, unici e soli eredi del fu Luciano Mingrino, hanno trasferito cogli atti del 3 febbraio 1869 e 15 giugno 1870 la rendita di lire 125 sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, di n. 17897, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo,

Ordina di conseguenza, che il direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico trasferisca la detta rendita di n. 17897, intestata al fu Luciano Mingrino del fu Luciano, da Mistretta, ed appartenente agli esponenti Mingrino e Fazzi, quali soli eredi del detto fu Luciano Mingrino, giusto il di costui testamento del 30 agosto 1854, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo, cui detta rendita fu venduta coll'atto del 15 giugno 1870, intestando la detta rendita al detto signor La Paglia.

Così deliberato nella camera di consiglio, oggi in Caltanissetta li 17 marzo 1871

Carlo Pavone - Antonio Leonardi - Ignazio Borro - Enrico La Pera.

N. 1335, regº di percezione, dì 27 marzo 1871.

Specifica: Carta, L. 1 20 - Dritto, L. 3 - Marca regº, L. 1 20 - Repertorio, L. 20 - Sono L. 5 60 - M. Bruno.

Per copia conforme che si rilascia al procuratore legale signor Pagliese,

Oggi in Caltanissetta, li 22 aprile 1871

Il cancelliere: ANG GENOVESI.

### 2161 Avviso.

Il sottoscritto usciere del tribunale civile e correzionale di Arezzo ha affisso alla porta esterna del citato tribunale, ed ha consegnato al Ministero Pubblico al medesimo addetto due distinte copie di atto di citazione, col quale la signora Marianna Ferrati nei Colzi, ammessa al benefizio del gratuito patrocinio con decreto del 18 novembre 1869, e rappresentata dall'avv. Angiolo Mascagni procuratore *ex officio*, cita il signor Pietro del fu Lorenzo Colzi, di cui non è conosciuto nè il domicilio, nè la residenza o la dimora, a comparire avanti il detto tribunale la mattina del 19 giugno 1871, a ore 10 precise, per ivi sentirsi, previa la dichiarazione di contumacia e la contestazione dei fatti contenuti nel detto atto di citazione, 1° dichiarare ammessi gli interrogatorii di che nella sentenza del detto tribunale del 3 ottobre 1870; 2° pronunziare definitivamente la invocata separazione personale; 3° dichiarare cessato in esso signor Colzi ogni diritto sui beni costituenti la dote della detta signora Marianna Ferrati, quali beni dovranno essere d'ora innanzi amministrati ed erogati dalla medesima per il sostenimento della propria famiglia, il tutto colla di lui condanna in tutte le spese del presente giudizio.

Fatto in Arezzo, li 22 maggio 1871.

L'usciere: TOMMASO FERRETTI.

*Errata-Corrige.* — Nel supplemento alla gazzetta di ieri, agli avvisi n. 1860 e 1862, invece di *Seconda pubblicazione* deve dire *Terza pubblicazione*

# MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

## DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

### Avviso d'asta

Per la fornitura della stampa delle leggi, dei reali decreti, dei regolamenti ed altri atti del Governo, tanto per la pubblicazione nei comuni, quanto per la raccolta ufficiale, dei bilanci, dei rendiconti consuntivi e delle situazioni del Tesoro, come pure per la stampa dei progetti, dei verbali, delle relazioni delle istruzioni e delle circolari, che potesse occorrere e venir commessa dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze.

Si fa noto al pubblico che negli incanti avvenuti in questo stesso giorno la fornitura suddetta è stata deliberata col ribasso dell'uno per 100 sul prezzo stabilito dalle tariffe annesse al capitolato, oltre la diminuzione parziale portata dall'art. 3 del capitolato medesimo.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo deliberato negli incanti avvenuti come sopra, scade nel giorno 16 del corrente mese, a mezzogiorno preciso.

Le offerte dovranno essere estese su carta da bollo da lire una e dirette all'Economato Generale.

Le condizioni necessarie per essere ammessi a presentare le offerte sono quelle stesse indicate nel precedente avviso d'asta del 12 maggio, e però ogni concorrente dovrà, almeno quattro giorni prima della presentazione dell'offerta, porgere una speciale domanda all'Economato Generale, munita di documenti atti a giustificare il possesso di uno stabilimento tipografico fornito di mezzi sufficienti per rispondere ai bisogni dell'amministrazione. Sono dispensati da tale presentazione i concorrenti già ammessi al primo incanto.

Gli aspiranti dovranno altresì uniformarsi alle altre condizioni ed obblighi contenuti nel suddetto avviso d'asta del 12 maggio ultimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese, n. 132.

Il capitolato d'appalto, le tariffe, ed i campioni relativi sono visibili in questo Ministero presso la segreteria dell'Economato Generale (corso Vittorio Emanuele, n. 17); i torchi, le macchine, i caratteri, ecc., presso la tipografia Camerale in Roma.

Firenze, 1° giugno 1871.

*Pel Provveditore dell'Economato Generale*

2152 CARLO BARBARISI.

# GENIO MILITARE — DIREZIONE DI FIRENZE

### AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica che nel giorno 17 giugno 1871, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Firenze, avanti il direttore del Genio militare, e nell'ufficio della Direzione suddetta, situato in via del Pratello, n. 2, piano terreno, all'appalto seguente:

**Lavori per la costruzione di un panificio militare presso la barriera Vittorio Emanuele in Livorno, ascendenti alla complessiva somma di italiane lire 151,235.**

A termini dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870 si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia per essere il numero dei concorrenti o delle offerte.

Le condizioni di appalto sono visibili presso l'ufficio della Direzione suddetta e presso il Comando locale del Genio in Livorno, via San Marco, n. 13, piano primo.

Sono fissati a giorni 15 i fatali del ribasso pel ventesimo, a decorrere dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale a quello minimo stabilito nella scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno depositare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato, la somma di L. 15,100 in contanti od in rendita del Debito pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui è effettuato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 9 alle 12 dei giorni 15, 16 e 17 giugno corrente.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa il presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non sarà tenuto conto alcuno se non giungeranno alla Direzione del Genio suindicata, ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito come sopra prescritto, o presentato la ricevuta del medesimo.

Dovranno inoltre gli offerenti giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato rilasciato da persona conosciuta dell'arte, il quale sia di data non anteriore agli ultimi sei mesi dal giorno dell'incanto, debitamente legalizzato, e certifichi che l'aspirante all'impresa ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento di opere pubbliche o private.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copia ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Firenze, 2 giugno 1871.

Per la Direzione

2245 *Il Segretario*: B. GRIGGI.

### Diffidamento.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea, sull'instanza di Pitti Gioanni ed Alessandro fratelli fu Domenico, residenti a Borgofranco Canavese, emanava il 25 aprile 1871 decreto col quale, ritenuta la qualità nelli instanti di unici eredi del Pitti Isidoro fu Domenico, deceduto il 12 luglio 1870 in Gaeta, ed in esecuzione delli articoli 102 e seguenti del regolamento per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 8 settembre 1870, numero 3692,

Autorizzava l'Amministrazione del Debito Pubblico (Cassa centrale dei depositi e prestiti) a restituire ai detti fratelli Pitti Gioanni ed Alessandro fu Domenico il deposito di lire tremila portato da polizza n 3692, in data 20 febbraio 1865, intestata a Pitti Isidoro fu Domenico della 1ª legione dei carabinieri reali, da essere diviso tale capitale, in un colli interessi, metà per caduno.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa l'opposizione a senso del regio decreto 8 ottobre 1870, n 5942.

Ivrea, 9 maggio 1871.

1895 P. PETLA.

### Decreto.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con deliberazione del 21 marzo 1871 ha decretato che la somma di lire duecento ottanta (L. 280) di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia intestata a Nicola De Angelis fu Vincenzo, giusta il certificato d'iscrizione del 30 maggio 1865, segnato col num 110150, sia dalla Direzione del Debito pubblico italiano tramutata in altrettanta somma di rendita in cartelle al portatore, da consegnarsi al nominato Peluso signor Francesco Paolo, sottotenente nel 63° reggimento, quale unico erede testamentario di esso De Angelis Nicola, defunto in Capua il 12 decembre 1870.

Ciò si rende di pubblica ragione per l'effetto di cui all'articolo 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito pubblico 8 ottobre 1870, n. 5942.

1821 FRANCESCO PAOLO PELUSO.

### 1822 Decreto.

(3ª *pubblicazione*).

A termini e per gli effetti del disposto dell'articolo 89 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Milano, con decreto 18 marzo 1871 ha autorizzato la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento in capo a Francesca Merli, domiciliata in Milano, dei certificati di deposito 18 settembre 1862, portanti i numeri 5980, 14447, 14448, 14449, della complessiva rendita di lire 315 43.

Chiunque possa avere interesse ad opporsi a siffatta novella intestazione è autorizzato a far valere i suoi diritti nei modi e tempo di legge.

Milano, li 6 maggio 1871.

MERLI FRANCESCA.

### Avviso.

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Arezzo rende pubblicamente noto che non essendosi presentato alcuno dei creditori del fallimento di Francesco Ciabatti, negoziante residente alle Poggiola, comune di Arezzo, all'adunanza del giorno diciassette maggio mille ottocento settantuno, all'oggetto di devenire alla nomina del sindaco o dei sindaci definitivi, il signor avvocato Paolo Piccardi, giudice delegato al fallimento suddetto, ha ordinato che sia fatta nuova convocazione dei creditori stessi per l'oggetto surriferito, ed a tale scopo ha destinato la mattina del giorno diciassette giugno prossimo venturo, ad ore dieci, nella camera di consiglio di questo tribunale civile facente funzione di tribunale di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Arezzo.

Li 18 maggio 1871.

Per il cancelliere: Gerra v. c.

A debito per L. 1,20, registrato in Arezzo il 22 maggio 1871, vol. 13 giud., foglio 124, n. 407.

Per il ricevitore: Fazzi.

Per copia conforme:

2162 GERRA, vicecanc.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio.